SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO









LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 settembre 2023, n. **141**.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. L'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 155. (*Deposito di domande internazionali di disegni e modelli*). — 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.



4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».

Art. 4.

Durata della protezione dei disegni e modelli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b)*, dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO



V. Geneva Act of July 2, 1999

TABLE OF CONTENTS



INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1
Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act:

(i) "the Hague Agreement" means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;

(ii) "this Act" means the Hague Agreement as established by the present Act;

(iii) "Regulations" means the Regulations under this Act;

(iv) "prescribed" means prescribed in the Regulations;

(v) "Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;

(vi) "international registration" means the international registration of an industrial design effected according to this Act;

(vii) "international application" means an application for international registration;

(viii) "International Register" means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;

(ix) "person" means a natural person or a legal entity;

(x) "applicant" means the person in whose name an international application is filed;

(xi) "holder" means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;

(xii) "intergovernmental organization" means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);

(xiii) "Contracting Party" means any State or intergovernmental organization party to this Act;

(xiv) "applicant's Contracting Party" means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, "applicant's Contracting Party" means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;

(xv) "territory of a Contracting Party" means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;

(xvi) "Office" means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;

(xvii) "Examining Office" means an Office which *ex officio* examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;

(xviii) "designation" means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request;



(xix) "designated Contracting Party" and "designated Office" means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;

(xx) "1934 Act" means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;

(xxi) "1960 Act" means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;

(xxii) "1961 Additional Act" means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;

(xxiii) "Complementary Act of 1967" means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;

(xxiv) "Union" means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;

(xxv) "Assembly" means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;

(xxvi) "Organization" means the World Intellectual Property Organization;

(xxvii) "Director General" means the Director General of the Organization;

(xxviii) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization;

(xxix) "instrument of ratification" shall be construed as including instruments of acceptance or approval.

Article 2
Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

(1) [*Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties*] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.

(2) [*Obligation to Comply with the Paris Convention*] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.

CHAPTER I

INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 3
Entitlement to File an International Application

Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.



Article 4

Procedure for Filing the International Application

(1) [*Direct or Indirect Filing*] (a) The international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant's Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.

(2) [*Transmittal Fee in Case of Indirect Filing*] The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.

Article 5
Contents of the International Application

(1) [*Mandatory Contents of the International Application*] The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by

(i) a request for international registration under this Act;

(ii) the prescribed data concerning the applicant;

(iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;

(iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;

(v) an indication of the designated Contracting Parties;

(vi) the prescribed fees;

(vii) any other prescribed particulars.

(2) [*Additional Mandatory Contents of the International Application*] (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements.



(b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:

(i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;

(ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;

(iii) a claim.

(c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.

(3) [*Other Possible Contents of the International Application*] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.

(4) [*Several Industrial Designs in the Same International Application*] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.

(5) [*Request for Deferred Publication*] The international application may contain a request for deferment of publication.

Article 6
Priority

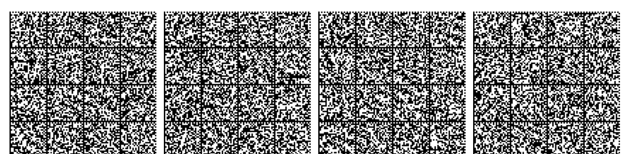
(1) [*Claiming of Priority*] (a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.

(b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.

(2) [*International Application Serving as a Basis for Claiming Priority*] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Article 7
Designation Fees

(1) [*Prescribed Designation Fee*] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party.



(2)[1] [*Individual Designation Fee*] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

(3) [*Transfer of Designation Fees*] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.

Article 8
Correction of Irregularities

(1) [*Examination of the International Application*] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.

(2) [*Irregularities Not Corrected*] (a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.

(b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.

---

[1] [WIPO Note]: Recommendation adopted by the Assembly of the Hague Union:
"Contracting Parties that make, or that have made, a declaration under Article 7(2) of the 1999 Act or under Rule 36(1) of the Common Regulations are encouraged to indicate, in that declaration or in a new declaration, that for international applications filed by applicants whose sole entitlement is a connection with a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, or with an intergovernmental organization the majority of whose member States are Least Developed Countries, the individual fee payable with respect to their designation is reduced to 10% of the fixed amount (rounded, where appropriate, to the nearest full figure). Those Contracting Parties are further encouraged to indicate that the reduction also applies in respect of an international application filed by an applicant whose entitlement is not solely a connection with such an intergovernmental organization, provided that any other entitlement of the applicant is a connection with a Contracting Party which is a Least Developed Country or, if not a Least Developed Country, is a member State of that intergovernmental organization and the international application is governed exclusively by the 1999 Act."



Article 9
Filing Date of the International Application

(1) [*International Application Filed Directly*] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.

(2) [*International Application Filed Indirectly*] Where the international application is filed through the Office of the applicant's Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.

(3) [*International Application with Certain Irregularities*] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.

Article 10[2]
International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration

(1) [*International Registration*] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.

(2) [*Date of the International Registration*] (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.

(b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.

(3) [*Publication*] (a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.

(b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.

[2] When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.



(4) [*Maintenance of Confidentiality Before Publication*] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.

(5) [*Confidential Copies*] (a) The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.

(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.

Article 11
Deferment of Publication

(1) [*Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication*] (a) Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.

(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.

(2) [*Deferment of Publication*] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,

(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,

(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.

(3) [*Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law*] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,



(i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication;

(ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.

(4) [*Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration*] (a) At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.

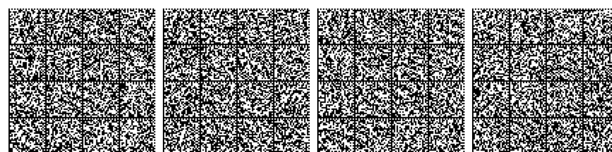
(b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Renunciation and Limitation*] (a) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(6) [*Publication and Furnishing of Reproductions*] (a) At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

(b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.



Article 12
Refusal

(1) [*Right to Refuse*] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.

(2) [*Notification of Refusal*] (a) The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period.

(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.

(3) [*Transmission of Notification of Refusal; Remedies*] (a) The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.

(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.

(4)[3] [*Withdrawal of Refusal*] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.

Article 13
Special Requirements Concerning Unity of Design

(1) [*Notification of Special Requirements*] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly.

[3] When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.



However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration.

(2) [*Effect of Declaration*] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.

(3) [*Further Fees Payable on Division of Registration*] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.

Article 14
Effects of the International Registration

(1) [*Effect as Application Under Applicable Law*] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.

(2) [*Effect as Grant of Protection Under Applicable Law*] (a) In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.

(b)* Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.

(c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.

(3) [*Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant's Contracting Party*] (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicant's Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.

* See footnote on page 20.



(b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicant's Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.

Article 15
Invalidation

(1) [*Requirement of Opportunity of Defense*] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.

(2) [*Notification of Invalidation*] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau.

Article 16
Recording of Changes and Other Matters
Concerning International Registrations

(1) [*Recording of Changes and Other Matters*] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register

(i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,

(ii) any change in the name or address of the holder,

(iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,

(iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,

(v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,

(vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.



(2) [*Effect of Recording in International Register*] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.

(3) [*Fees*] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.

(4) [*Publication*] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 17

Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection

(1) [*Initial Term of the International Registration*] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.

(2) [*Renewal of the International Registration*] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.

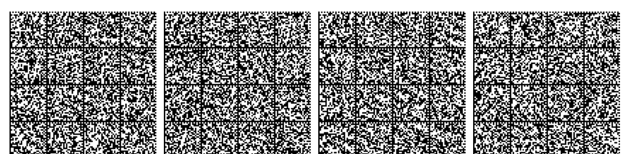
(3) [*Duration of Protection in Designated Contracting Parties*] (a) Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.

(b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.

(c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.

(4) [*Possibility of Limited Renewal*] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [*Recording and Publication of Renewal*] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.



Article 18
Information Concerning Published International Registrations

(1) [*Access to Information*] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.

(2) [*Exemption from Legalization*] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.

CHAPTER II

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 19
Common Office of Several States

(1) [*Notification of Common Office*] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.

(2) [*Time at Which Notification Is to Be Made*] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);

(ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.

(3) [*Date of Entry into Effect of the Notification*] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,

(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act;

(ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification.



Article 20
Membership of the Hague Union

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act.

Article 21
Assembly

(1) [*Composition*] (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.

(b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.

(c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.

(2) [*Tasks*] (a) The Assembly shall

(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;

(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;

(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;

(iv) amend the Regulations;

(v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;

(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;

(vii) adopt the financial regulations of the Union;

(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;

(ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;

(x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.



(b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [*Quorum*] (a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.

(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [*Taking Decisions in the Assembly*] (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and

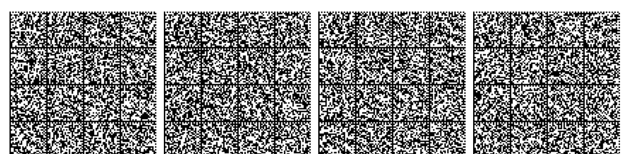
(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and *vice versa*.

(c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) [*Majorities*] (a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [*Sessions*] (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.



(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) [*Rules of Procedure*] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 22
International Bureau

(1) [*Administrative Tasks*] (a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [*Director General*] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(3) [*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.

(4) [*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*] (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be *ex officio* secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).

(5) [*Conferences*] (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(6) [*Other Tasks*] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.



Article 23
Finances

(1) [*Budget*] (a) The Union shall have a budget.

(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) [*Coordination with Budgets of Other Unions*] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) [*Sources of Financing of the Budget*] The budget of the Union shall be financed from the following sources:

(i) fees relating to international registrations;

(ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;

(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;

(iv) gifts, bequests and subventions;

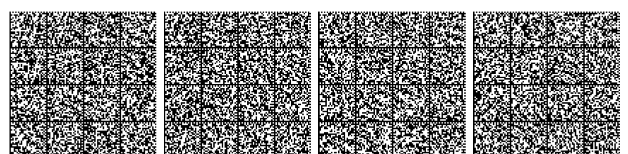
(v) rents, interests and other miscellaneous income.

(4) [*Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget*] (a) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.

(b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.

(c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) [*Working Capital Fund*] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.



(6) [*Advances by Host State*] (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(7) [*Auditing of Accounts*] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 24
Regulations

(1) [*Subject Matter*] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning

(i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed;

(ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;

(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(2) [*Amendment of Certain Provisions of the Regulations*] (a) The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.

(b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.

(c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.

(3) [*Conflict Between This Act and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.



CHAPTER III

REVISION AND AMENDMENT

Article 25
Revision of This Act

(1) [*Revision Conferences*] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties.

(2) [*Revision or Amendment of Certain Articles*] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.

Article 26
Amendment of Certain Articles by the Assembly

(1) [*Proposals for Amendment*] (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) [*Majorities*] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.

(3) [*Entry into Force*] (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.

(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.

(c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.



CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Article 27
Becoming Party to This Act

(1) [*Eligibility*] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,

(i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.

(2) [*Ratification or Accession*] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or

(ii) an instrument of accession if it has not signed this Act.

(3) [*Effective Date of Deposit*] (a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.

(b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.

(c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.

(d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.



(e) Any declaration made under subparagraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 28
Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of This Act*] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:

(i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or

(ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions*] (a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.

(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

Article 29
Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 30
Declarations Made by Contracting Parties

(1) [*Time at Which Declarations May Be Made*] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made

(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or



(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.

(2) [*Declarations by States Having a Common Office*] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.

(3) [*Withdrawal of Declarations*] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.

Article 31
Applicability of the 1934 and 1960 Acts

(1) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts*] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.

(2) [*Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act*] (a) Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.

(b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.

Article 32
Denunciation of This Act

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.



(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33
Languages of This Act; Signature

(1) [*Original Texts; Official Texts*] (a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34
Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.



ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DE L'AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Abbreviazioni

Ai fini del presente Atto deve intendersi per:

i) "Accordo de L'Aia", l'Accordo de L'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, d'ora in avanti rinominato "Accordo de L'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali";

ii) "presente Atto", l'Accordo de L'Aia quale stabilito dal presente Atto;

iii) "Regolamento", il Regolamento del presente Atto;

iv) "prescritto", prescritto dal Regolamento;

v) "Convenzione di Parigi", la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, come rivista e modificata;

vi) "registrazione internazionale", la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in conformità al presente Atto;

vii) "domanda internazionale", una domanda di registrazione internazionale;

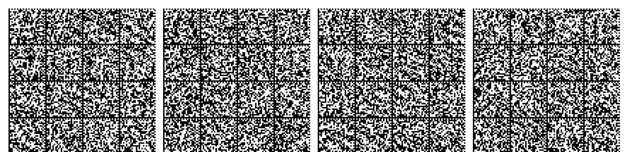
viii) "Registro internazionale", la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o Regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

ix) "persona", una persona fisica o una persona giuridica;

x) "richiedente", la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;

xi) "titolare", la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel Registro internazionale;

xii) "organizzazione intergovernativa", un'organizzazione intergovernativa idonea a diventare parte del presente Atto, in conformità con l'articolo 27, paragrafo 1, punto ii);



xiii) “Parte contraente”, ogni Stato o organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;

xiv) “Parte contraente del richiedente”, la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto a depositare una domanda internazionale in virtù del fatto di soddisfare, nei confronti di tale Parte contraente, almeno una delle condizioni indicate nell’articolo 3; qualora il richiedente, in conformità all’articolo 3, possa derivare il diritto a depositare una domanda internazionale da due o più Parti contraenti, per “Parte contraente del richiedente” si intende quella che, tra le Parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;

xv) “territorio di una Parte contraente”, laddove la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, laddove la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

xvi) “ufficio”, l’ente incaricato da una Parte contraente di concedere la protezione per disegni e modelli industriali avente efficacia sul territorio di tale Parte contraente;

xvii) “ufficio d’esame”, un ufficio che esamina, *ex officio*, le domande per la protezione di disegni e modelli industriali ivi depositate al fine di determinare, per lo meno, se tali disegni e modelli soddisfano il requisito di novità;

xviii) “designazione”, la richiesta che una registrazione internazionale abbia effetto in una Parte contraente; essa indica inoltre la registrazione di tale richiesta nel Registro internazionale;

xix) “Parte contraente designata”, e “ufficio designato”, rispettivamente la Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica una designazione;

xx) “Atto del 1934”, l’atto, dell’Accordo de L’Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934;

xxi) “Atto del 1960”, l’atto, dell’Accordo de L’Aia, firmato a L’Aia il 28 novembre 1960;

xxii) “Atto aggiuntivo del 1961”, l’atto, aggiuntivo all’Atto del 1934, firmato a Monaco il 18 novembre 1961;

xxiii) “Atto complementare del 1967”, l’atto, complementare all'Accordo de L’Aia, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, come modificato;

xxiv) “Unione”, l’Unione de L'Aia, istituita dall’Accordo de L'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto aggiuntivo del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;

xxv) “Assemblea”, l’assemblea di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi organo che sostituisca tale assemblea;

xxvi) “Organizzazione”, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;



xxvii) “Direttore generale”, il Direttore generale dell’Organizzazione;

xxviii) “Ufficio internazionale”, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;

xxix) “strumento di ratifica”, gli strumenti di accettazione o approvazione.

Articolo 2
Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali

(1) [*Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali*] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l’applicazione di una tutela più ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d’arte e alle opere d’arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore, né la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio allegato all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

(2) [*Obbligo di conformità alla Convenzione di Parigi*] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.



CAPITOLO I
DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3
Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Articolo 4
Procedura di deposito della domanda internazionale

(1) [*Deposito diretto o indiretto*] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio.

(2) [*Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto*] L'ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Articolo 5
Contenuto della domanda internazionale

(1) [*Contenuto obbligatorio della domanda internazionale*] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte e deve contenere, o essere accompagnata da:

i) una domanda di registrazione internazionale a norma del presente Atto;

ii) le informazioni prescritte concernenti il richiedente;



iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma prescritta; tuttavia, qualora si tratti di un disegno industriale (bidimensionale) e se viene presentata una domanda di differimento della pubblicazione, in conformità al paragrafo 5, la domanda internazionale può, anziché contenere le riproduzioni, essere accompagnata dal numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv) l'indicazione, quale prescritta, del prodotto o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato;

v) l'indicazione delle Parti contraenti designate;

vi) le tasse prescritte;

vii) ogni altra indicazione prescritta.

(2) [*Contenuto obbligatorio aggiuntivo della domanda internazionale*] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto esige che la domanda per la protezione di un disegno o modello industriale contenga alcuni degli elementi specificati alla lettera b) affinché le venga accordata una data di deposito ai sensi di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

b) Possono essere notificati, conformemente alla lettera a), i seguenti elementi:

i) indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii) una rivendicazione.

c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una Parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente alla lettera a), essa deve contenere inoltre, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

(3) [*Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale*] La domanda internazionale può contenere o essere corredata da altri elementi specificati nel Regolamento.

(4) [*Più disegni e modelli industriali nella stessa domanda internazionale*] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

(5) [*Richiesta di differimento della pubblicazione*] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.



Articolo 6
Priorità

(1) [*Rivendicazione della priorità*] a) La domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di una o più domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

b) Il Regolamento può stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

(2) [*Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorità*] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.

Articolo 7
Tasse di designazione

(1) [*Tasse di designazione prescritte*] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata.

(2) [*Tassa di designazione individuale*] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non può superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale.

(3) [*Trasferimento delle tasse di designazione*] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8
Rettifica delle irregolarità



(1) [*Esame della domanda internazionale*] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto.

(2) [*Irregolarità non sanate*] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 9
Data di deposito della domanda internazionale

(1) [*Domanda internazionale depositata direttamente*] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.

(2) [*Domanda internazionale depositata indirettamente*] Se la domanda internazionale è depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

(3) [*Domanda internazionale avente alcune irregolarità*] Se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarità che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale.

Articolo 10
Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

(1) [*Registrazione internazionale*] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla ai sensi dell'articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione è effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all'articolo 11.

(2) [*Data della registrazione internazionale*] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.



b) Laddove la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenti un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità è ricevuta dall'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

(3) [*Pubblicazione*] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b) L'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato.

(4) [*Tutela della riservatezza prima della pubblicazione*] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

(5) [*Copie confidenziali*] a) Non appena la registrazione è stata effettuata l'Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l'interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.

b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata inviata una copia dall'Ufficio internazionale e può usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l'ufficio è competente. In particolare, esso non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all'ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.

Articolo 11
Differimento della pubblicazione

(1) [*Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione*] a) Qualora la legislazione di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b) Qualora la legislazione di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente lo notifica al Direttore generale mediante una dichiarazione.



(2) [*Differimento della pubblicazione*] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:

i) se, allo scadere del periodo prescritto, nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 oppure,

ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

(3) [*Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile ai sensi del diritto applicabile*] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i) fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l'Ufficio internazionale non tiene conto della richiesta di differimento della pubblicazione;

ii) se, invece di riproduzioni del disegno o modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di detta Parte contraente e, conseguentemente, lo notifica al richiedente.

(4) [*Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale*] a) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso, il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale.

b) Durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, in qualsiasi momento il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

(5) [*Rinuncia e limitazione*] a) Se in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2 il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile ai sensi del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate a uno o



più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

(6) [*Pubblicazione e fornitura di riproduzioni*] a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile ai sensi del presente articolo, l'Ufficio internazionale pubblica la registrazione internazionale previo pagamento delle tasse prescritte. In caso di mancato pagamento delle tasse, come prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12
Rifiuto

(1) [*Diritto al rifiuto*] L'ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio può rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

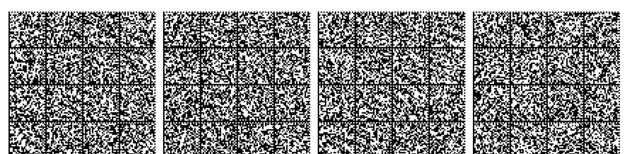
(2) [*Notifica di rifiuto*] a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, entro il termine prescritto, dall'ufficio all'Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.

b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto.

(3) [*Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso*] a) L'Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

(4) [*Ritiro del rifiuto*] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall'ufficio che lo ha notificato.



Articolo 13
Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello

(1) [*Notifica di prescrizioni speciali*] Ogni Parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concetto, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli, o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere rivendicato in una stessa domanda, può notificarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tuttavia tale dichiarazione non pregiudica il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la Parte contraente che ha prodotto la dichiarazione.

(2) [*Effetto della dichiarazione*] Tale dichiarazione consente all'ufficio della Parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale, in conformità all'articolo 12 paragrafo 1, finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da tale Parte contraente.

(3) [*Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione*] Laddove a seguito di una notifica di rifiuto ai sensi del paragrafo 2 una registrazione internazionale venga suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.

Articolo 14
Effetti della registrazione internazionale

(1) [*Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile*] A partire dalla data della registrazione internazionale, quest'ultima produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per la concessione della protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale Parte contraente.

(2) [*Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile*] a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto, in conformità all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali Parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso, conformemente al Regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

b) Se l'ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato, in parte o del tutto, la registrazione internazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale ai sensi della legislazione di tale Parte contraente, al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.



c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale ai sensi del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali ricevuti dall'Ufficio internazionale attraverso l'ufficio designato o, laddove applicabile, così come modificati durante la procedura presso tale ufficio.

(3) [*Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della Parte contraente del richiedente*] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame può, nel caso in cui è la Parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale non ha effetto.

b) Se una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione, conformemente alla lettera a), è indicata in una domanda internazionale sia come Parte contraente del richiedente, sia quale Parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.

Articolo 15
Invalidazione

(1) [*Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti*] L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i propri diritti.

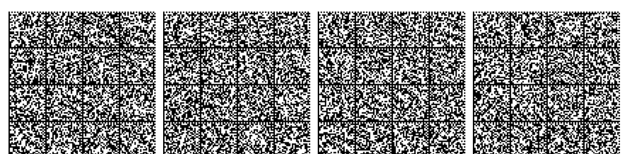
(2) [*Notifica dell'invalidazione*] L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.

Articolo 16
Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali

(1) [*Iscrizione di modifiche e altre questioni*] L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:

i) ogni cambiamento nella titolarità della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;

ii) ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;



iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;

iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate;

vi) ogni invalidazione, presentata dalle autorità competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii) ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(2) [*Effetti dell'iscrizione nel Registro internazionale*] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente può notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finché l'ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.

(3) [*Tasse*] Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 può essere soggetta al pagamento di una tassa.

(4) [*Pubblicazione*] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 17
Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

(1) [*Periodo iniziale della registrazione internazionale*] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

(2) [*Rinnovo della registrazione internazionale*] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.



(3) [*Durata della protezione nelle Parti contraenti designate*] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione è stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione è la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

(4) [*Possibilità di rinnovo limitato*] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalità delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

(5) [*Registrazione e pubblicazione del rinnovo*] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Articolo 18
Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

(1) [*Accesso all'informazione*] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

(2) [*Esenzione dalla legalizzazione*] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.



CAPITOLO II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19
Ufficio comune a più Stati

(1) [*Notifica relativa a un ufficio comune*] Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e

ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.

(2) [*Momento in cui va presentata la notifica*] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

(3) [*Data a partire dalla quale la notifica è valida*] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:

i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;

ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.

Articolo 20
Appartenenza all'Unione de L'Aia

Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione come gli Stati parte dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960.



Articolo 21
Assemblea

(1) [*Composizione*] a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea così come gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967.

b) Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti e ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente.

c) I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

(2) [*Funzioni*] a) L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione, nonché all'applicazione del presente Atto;

ii) esercita i diritti che le sono specificamente conferiti e svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente Atto o dell'Atto complementare del 1967;

iii) impartisce direttive al Direttore generale sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

iv) modifica il Regolamento;

v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell'Unione;

vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i rendiconti;

vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell'Unione;

ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

x) prende ogni altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente Atto.

b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver acquisito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.



(3) [*Quorum*] a) Ai fini della votazione su una questione determinata, il quorum è costituito dalla metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che hanno diritto di voto su tale questione.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tali decisioni, tuttavia, ad eccezione di quelle concernenti il regolamento interno dell'Assemblea, diventano esecutive solo se le condizioni di seguito enunciate sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se, allo scadere di detto termine, il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4) [*Deliberazione nell'Assemblea*] a) L'Assemblea si adopera per deliberare per unanime consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per unanime consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

i) ogni Parte contraente, che è uno Stato, dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e

ii) ogni Parte contraente, che è un'organizzazione intergovernativa, può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parte del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa partecipa alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'Atto complementare del 1967 le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto mentre, sulle questioni che riguardano unicamente le Parti contraenti, soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

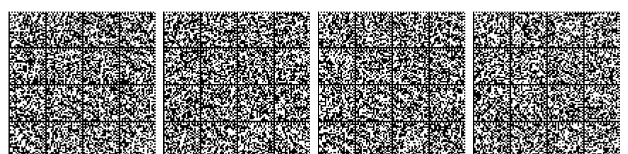
(5) [*Maggioranze*] a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) L'astensione non è considerata voto.

(6) [*Sessioni*] a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.



(7) [*Regolamento interno*] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22
Ufficio internazionale

(1) [*Compiti amministrativi*] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

(2) [*Direttore generale*] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.

(3) [*Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea*] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l'Unione.

(4) [*Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni*] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.

b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, *ex officio*, segretario dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

(5) [*Conferenze*] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(6) [*Altri compiti*] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

Articolo 23
Finanze

(1) [*Bilancio*] a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.



b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che l'Unione ha in esse.

(2) [*Coordinamento con i bilanci di altre unioni*] Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

(3) [*Fonti di finanziamento del bilancio*] Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;

ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti su tali pubblicazioni;

iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse.

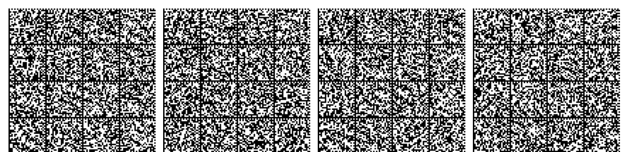
(4) [*Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio*] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all'approvazione da parte dell'Assemblea alla sua sessione successiva.

b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione.

c) Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, come previsto dal regolamento finanziario.

(5) [*Fondo del capitale d'esercizio*] L'Unione ha un fondo del capitale d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.

(6) [*Anticipi da parte dello Stato ospitante*] a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d'esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.



b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l'obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.

(7) [*Verifica contabile*] La verifica contabile è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 24
Regolamento

(1) [*Oggetto*] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all'attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:

i) le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;

ii) gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;

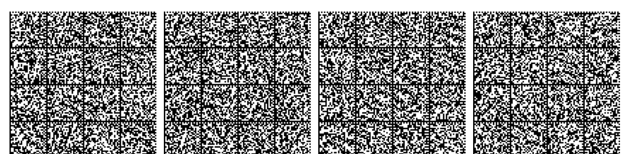
iii) ogni requisito, questione o procedura amministrativa.

(2) [*Modifica di determinate disposizioni del Regolamento*] a) Il Regolamento può stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all'unanimità o solo con una maggioranza di quattro quinti.

b) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta l'unanimità.

c) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

(3) [*Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento*] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.



CAPITOLO III
REVISIONI E MODIFICHE

Articolo 25
Revisione del presente Atto

(1) [*Conferenze di revisione*] Il presente Atto può essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti.

(2) [*Revisione o modifica di determinati articoli*] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea.

Articolo 26
Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

(1) [*Proposte di modifica*] a) Le proposte di modifica, da parte dell'Assemblea, degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo possono essere promosse da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.

b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

(2) [*Maggioranze*] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti eccetto la modifica dell'articolo 21 o del presente paragrafo che richiede la maggioranza di quattro quinti.

(3) [*Entrata in vigore*] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto le notifiche scritte di accettazione, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da tre quarti di quelle Parti contraenti che, al momento in cui la modifica è stata adottata, erano membri dell'Assemblea e avevano diritto di voto su tale modifica.

b) Una modifica dell'articolo 21, paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore, o che lo diventano successivamente.



CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

(1) [*Condizioni*] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28,

i) ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte;

ii) ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 19.

(2) [*Ratifica o adesione*] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure

ii) uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto.

(3) [*Data dalla quale il deposito ha effetto*] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido dalla data nella quale tale strumento è depositato.

b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato è membro, è valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa è stato depositato, se tale data è successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione è stato depositato.

c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica è allegata ai sensi dell'articolo 19, è valido dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.

d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati



e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta.

e) Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) può essere ritirata, del tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal Direttore generale.

Articolo 28
Decorrenza delle ratifiche e delle adesioni

(1) [*Strumenti da prendere in considerazione*] Ai fini del presente articolo sono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e che hanno una data di validità conforme all'articolo 27, paragrafo 3.

(2) [*Entrata in vigore del presente Atto*] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle più recenti statistiche annuali raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

i) nello Stato considerato o per tale Stato sono state depositate almeno 3.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali;

ii) nello Stato considerato, o per tale Stato, sono state depositate almeno 1.000 domande per la protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti in Stati diversi da questo.

(3) [*Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni*] a) Ogni Stato o organizzazione intergovernativa che abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente Atto è da esso vincolato a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b) Ogni altro Stato o organizzazione intergovernativa è vincolato dal presente Atto dopo tre mesi dalla data in cui ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure a qualsiasi data successiva indicata in tale strumento.

Articolo 29
Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente Atto.



Articolo 30
Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti

(1) [*Momento per presentare le dichiarazioni*] Ogni dichiarazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3; 16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:

i) al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o

ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

(2) [*Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune*] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

(3) [*Ritiro delle dichiarazioni*] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 31
Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

(1) [*Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960*] Nei rapporti reciproci tra gli Stati parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia tali Stati sono tenuti ad applicare nei loro rapporti reciproci le disposizioni dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960, a seconda dei casi, ai disegni e modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente Atto divenga applicabile ai loro rapporti reciproci.

(2) [*Rapporti fra gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati parte dell'Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto*] a) Gli Stati parte sia del



presente Atto, sia dell'Atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'Atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'Atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente Atto.

b) Gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'Atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'Atto del 1960, ma non del presente Atto.

Articolo 32
Denuncia del presente Atto

(1) [*Notifica*] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

(2) [*Data dalla quale la denuncia ha effetto*] La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. La denuncia, al momento in cui acquisisce efficacia, non incide in alcun modo sull'applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la Parte contraente che ha presentato la denuncia.

Articolo 33
Lingue del presente Atto; firma

(1) [*Testi originali; testi ufficiali*] a) Il presente Atto è firmato in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tutti i testi facenti parimenti fede.

b) Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale definisce testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.

(2) [*Termine per la firma*] Il presente Atto resta aperto alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34
Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 541):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 3 febbraio 2023.

Assegnato alle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 14 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 21 febbraio 2023 e il 14 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 22 marzo 2023.

Camera dei deputati (atto n. 1041):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 aprile 2023 e il 5 luglio 2023.

Esaminato in Aula il 5 settembre e approvato definitivamente il 14 settembre 2023.

23G00151

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2022, n. 948 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 dicembre 2022, n. 951, del 24 dicembre 2022, n. 954, del 9 febbraio 2023, n. 963 e del 7 aprile 2023, n. 983 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

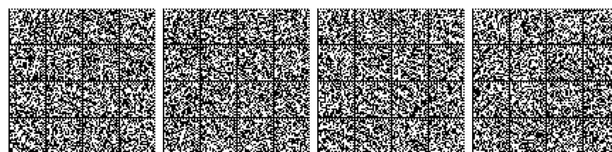
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Viste le note del 12 settembre 2023 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e del 18 settembre 2023 del Presidente della Regione Campania con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 settembre 2023;



Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
TAJANI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A05644

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2023.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 993 del 9 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 994 dell'11 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1015 del 2 agosto 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista la nota prot. n. 79172 del 2 ottobre 2023 del Ministro dell'interno, con cui, nel rappresentare l'eccezionalità della situazione in atto, è stata richiesta dal citato Dicastero la proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

Considerato che il citato Ministero dell'interno, con la predetta nota, ha, tra l'altro, rappresentato che i complessi scenari geo-politici, unitamente alle condizioni meteomarine favorevoli, stanno determinando arrivi multipli, consistenti e ravvicinati di migranti, con conseguente sovraffollamento degli *hotspot*, in particolare quello di Lampedusa, da cui deriva la necessità di ricorrere a urgenti e massicci trasferimenti dei migranti sulla terraferma;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;



Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
TAJANI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A05645

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 agosto 2023.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante: «"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»;

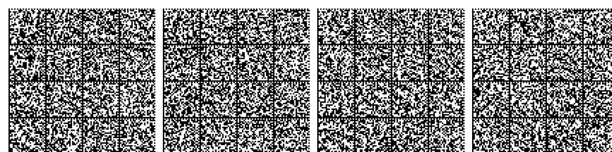
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 (per brevità, regolamento *de minimis*);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevità, ABER);

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevità, FIBER);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazio-



ne degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 61 del 14 agosto 2014 (per brevità, GBER);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 428, con cui è stabilito che «Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

Visto l'art. 1, comma 429, della predetta legge n. 197 del 2022 con cui è stabilito che «Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto l'art. 1, comma 430 della citata legge n. 197 del 2022 con cui è stabilito che «Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo»;

Visto l'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 che autorizza, per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430, l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428;

Visto l'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 15022, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale e il riscontro del 20 gennaio 2023, n. 11630, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25105, intestato «MASAF-FO. INN. AGR. L 197-22 C431», presso la Tesoreria centrale dello Stato;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Considerato altresì che l'art. 1, comma 430, della menzionata legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428 del medesimo art. 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di accesso agli interventi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, commi 428 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'art. 3, con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione di cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025.

4. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare «ISMEA», di seguito indicato anche come soggetto gestore, è individuato quale soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a tal fine la corrispondente dotazione annuale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «ABER»: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

b) «Banca»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB;

c) «costo ammissibile»: valore complessivo degli acquisti dei beni di cui all'art. 5 facenti parte dell'Investimento per innovazione tecnologica, al netto dell'IVA;

d) «FIBER»: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

e) «Finanziamento bancario»: finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, di durata non superiore ad anni 15, destinato al costo ammissibile non coperto dal contributo a fondo perduto di cui all'art. 4 del presente decreto;

f) «GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

g) «Investimento in innovazione tecnologica»: l'investimento di cui all'art. 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, finalizzato all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;

h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

i) «PMI agricole e della pesca»: micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento ABER e dall'allegato I del regolamento FIBER, in qualsiasi forma costituite;

j) «PMI agromeccaniche»: micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento GBER, che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici e che svolgono, presso e in favore di terze PMI agricole, della pesca o dell'acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con mezzi meccanici propri;



k) «Regolamento *de minimis*»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento

Possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

c) hanno sede operativa nel territorio nazionale;

d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti è stabilito in 10.000 euro;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

2. Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.

3. Non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4.

Agevolazioni concedibili

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, è concesso un contributo a fondo perduto, distinguendo come segue:

a) quando il beneficiario è una PMI agricola o della pesca, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettere *a)* o *b)*, le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (euro)	Percentuale massima di contributo
fino a 100.000	75%
da 100.001 a 200.000	65%
da 200.001 a 300.000	55%
da 300.001 a 500.000	45%

b) quando il beneficiario è una PMI agromeccanica ovvero una PMI agricola che svolge un'attività agricola che non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell'ABER, il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettera *c)*, le percentuali di cui alla seguente tabella:

Importo ammissibile per cui si chiede il contributo (euro)	Percentuale massima di contributo
fino a 100.000	100%
da 100.001 a 200.000	90%
da 200.001 a 300.000	80%
da 300.000 a 500.000	70%

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N).

3. I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie di cui al precedente comma sono posti a carico del Fondo.

4. Alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati:

a) per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del regolamento ABER, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori;

b) per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere *d)* o *e)*, 33 o 46 del regolamento FIBER, che stabiliscono un'intensità massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili;

c) per le PMI agricole che svolgono un'attività agricola che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lettera *a)* del presente comma e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal regolamento *de minimis*.



5. In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e dal finanziamento bancario può superare il 95% del costo ammissibile.

Art. 5.

Beni agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di:

a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, *Automated Guided Vehicles* (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

i) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità *task controller*;

ii) presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);

iii) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355);

iv) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

v) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela;

vi) presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.

b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

i) motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»), e

ii) destinazione ad attività agricole o zootecniche.

c) macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o

i) sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

i) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, *display* di bordo ISOBUS con funzionalità *Task controller*);

ii) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355);

iii) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).

e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi:

i) attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

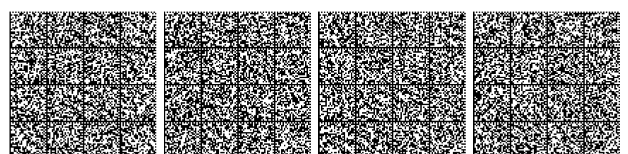
ii) attrezzi da pesca innovativi e selettivi;

iii) strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;

iv) macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;

v) macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

2. I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.



3. In caso di investimenti rientrati nella categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «*de minimis*», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.

2. La PMI che intende accedere alle agevolazioni di cui all'art. 4 presenta la relativa domanda, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'IVA.

4. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri, elenchi o informazioni utili all'istruttoria.

5. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Art. 8.

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 7, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delibera, dandone comunicazione alla PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e nel rispetto della riserva di cui al comma 3 del medesimo art. 1.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento.

4. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono ad ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato.

5. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati.

Art. 9.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate.

2. In alternativa, il soggetto beneficiario può disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo.

3. ISMEA, ricevuta la documentazione giustificativa dell'investimento, effettuate le verifiche di conformità, eroga il contributo a fondo perduto dandone comunicazione al soggetto beneficiario.

4. In caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello ammesso, l'importo del contributo a fondo perduto è ricalcolato sulla base dei costi rendicontati.

5. Le erogazioni di cui al presente articolo sono a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 e alimentato dalle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 428 della legge n. 197 del 2022.

Art. 10.

Vincoli sugli investimenti

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività condotta dal soggetto beneficiario per un periodo minimo di cinque anni. I beni so-



stitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo; in caso di sostituzione per deperimento o obsolescenza, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato.

2. L'attività condotta dal soggetto beneficiario deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo.

3. I periodi di vincolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di revoca delle agevolazioni concesse. Alle revoche disposte ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni e controllo

1. ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica dei costi.

Art. 12.

Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea.

2. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento degli eventuali motivi addotti, delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalle agevolazioni, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli oneri accessori, quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita.

Art. 13.

Atto convenzionale

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, relativamente alle attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo degli interventi di cui al presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.

2. Agli oneri derivanti dalla convenzione, per l'attuazione dei compiti demandati ai sensi del presente decreto, si provvede nei limiti della percentuale dell'1% disposta ai sensi dell'art. 1, comma 430 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) N. 1407/2013, dell'art. 3 del regolamento ABER e dell'art. 4, comma 1, del regolamento FIBER.

2. Una sintesi delle informazioni è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante il sistema di notifica elettronica, ai sensi dell'art. 11 dei regolamenti ABER e FIBER.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 dei regolamenti ABER e FIBER viene garantito attraverso la registrazione degli aiuti nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando in tal modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1238

23A05618



DECRETO 2 ottobre 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico merceologico, in Napoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre· attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023; registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale· ·non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli. di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 25 luglio 2018, n. 54638, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 182 del 7 agosto 2018 con il quale al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico merceologico, sito in Corso Meridionale 58 - 80143 Napoli (NA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;



Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 luglio 2023, acquisita in data 17 luglio 2023 al progressivo 371234;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico merceologico, sito in Corso Meridionale 58, 80143 Napoli (NA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 luglio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione;

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Gamma-linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1), Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019

23A05571



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2023.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata dell'11 settembre 2023.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota prot. n. 30831 dell'11 settembre 2023, con la quale la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha comunicato il mancato funzionamento della medesima Corte di giustizia, nella giornata dell'11 settembre 2023, in ossequio all'Ordinanza n. 61 del 9 settembre 2023, emessa dal Sindaco di Benevento, a seguito dell'improvvisa rottura della condotta idrica regionale;

Vista la nota prot. n. 30997 del 12 settembre 2023, con la quale la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 12 settembre 2023;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata dell'11 settembre 2023, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con nota del 19 settembre 2023 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata dell'11 settembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2023

Il Capo Dipartimento: SIRIANNI

23A05643

DECRETO 10 ottobre 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

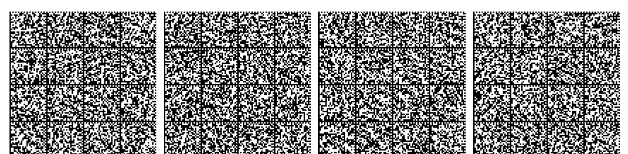
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);



Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 90.462 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 13 ottobre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 ottobre 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.



Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate



mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 ottobre 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 ottobre 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu-



dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05705

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2023.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.», in Rozzano, nella disciplina «malattie immunodegenerative».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 maggio 2020, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «malattie immunodegenerative» dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.» con sede a Rozzano (MI), via Manzoni n.56;

Vista la nota del 1° agosto 2022 con la quale l'Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a. (codice fiscale n. 10125410158), ha tramesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del



riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede a Rozzano, in via Manzoni n. 56, per la disciplina «malattie immunodegenerative», e dell'estensione del riconoscimento, per la medesima disciplina, alla Casa di Cura San Pio X in via Nava n. 11, Milano;

Vista la relazione redatta dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 5 maggio 2022 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a seguito delle riunioni in data 13 dicembre 2022 e 30 marzo 2023;

Considerato, in particolare, che la suddetta commissione, relativamente alla richiesta di estensione del riconoscimento del carattere scientifico alla Casa di Cura San Pio X, pur apprezzando il valore degli investimenti programmati presso la struttura, ha ritenuto che al momento non siano presenti i presupposti scientifici per l'estensione della qualifica di IRCCS alla predetta sede, in quanto non appare sussistere lo svolgimento di un'attuale robusta attività di ricerca;

Vista la nota prot. 2759 del 26 maggio 2023 con cui, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha comunicato all'IRCCS «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a»., che avrebbe proceduto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS nella disciplina «malattie immunodegenerative», per la sola sede in Rozzano, via Morandi n. 56 (MI), ritenendo non sussistenti al momento i presupposti scientifici per l'estensione della qualifica di IRCCS alla sede Casa di Cura San Pio X;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 relativamente alla sede di Rizzano, via Morandi n. 56 (MI);

Vista la nota prot. n. A1.2023.0389327 dell'8 agosto 2023 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.» relativamente alla sede sopra indicata;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «malattie immunodegenerative», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.», con sede in Rozzano (MI), alla via Manzoni n. 56.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 25 settembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A05606

DECRETO 26 settembre 2023.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.», in San Donato Milanese, nella disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;



Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2017, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino» dell'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.», con sede legale in via Morandi n. 30, San Donato Milanese (MI);

Vista la nota del 1° luglio 2019 con la quale il Policlinico San Donato S.p.a., codice fiscale n. 05853360153, ha tramesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino», con riferimento alla sede di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi n. 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina n. 60, e in San Donato Milanese (MI), alla via Fellini n. 4, successivamente aggiornata da ultimo con le note del 30 settembre 2022 e dell'8 novembre 2022;

Preso atto che nella documentazione trasmessa con la suddetta nota del 30 settembre 2022 l'Istituto ha rappresentato che i laboratori di via Fellini n. 4 in San Donato Milanese da giugno 2021 sono stati spostati nella sede centrale di via Morandi n. 30, San Donato Milanese (MI);

Vista la nota prot. n. 1947 del 7 aprile 2023 della Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità concernente tutte le fasi procedura di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Policlinico San Donato per la verifica dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Vista la nota prot. n. A1.2023.0384081 del 4 agosto 2023 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Policlinico San Donato S.p.a.» relativamente alle sedi di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi n. 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina n. 60;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la Regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Policlinico San Donato S.p.a.» nella disciplina «malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino», con riferimento alla sede di San Donato Milanese (MI), alla via Morandi n. 30 e ai laboratori di ricerca siti in Milano, alla via Olgettina n. 60.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200.

Roma, 26 settembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A05607

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 ottobre 2023.

Revoca del consiglio di amministrazione della società «MOL - Mercato ortofrutticolo Latina», in Latina e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio



Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il verbale di revisione ordinaria della società «MOL- Mercato ortofrutticolo Latina», codice fiscale n. 00088020599, con sede in Latina, sottoscritto in data 2 marzo 2023, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in quanto esistenti gravi irregolarità nella gestione dell'ente, che di seguito si evidenziano:

1. In relazione all'effettività della platea sociale, è stato rilevato il mancato rispetto degli articoli 9 e 10 del regolamento interno;

2. In relazione alla tenuta degli equilibri finanziari, è stato rilevato il mancato concorso di alcuni soci alla copertura delle spese dei servizi comuni e l'esistenza di poste creditorie di dubbia esigibilità;

3. In relazione al principio della parità di trattamento, è stata rilevata una gestione dell'assegnazione degli *stands* non in linea con le disposizioni regolamentari;

4. In relazione al principio di trasparenza, è stata rilevata un'insufficiente informativa sulla disponibilità degli *stands* e su importanti questioni rilevanti per le ricadute sulla società e sui soci medesimi;

Vista la nota prot. n. 194859 del 9 giugno 2023, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore;

Preso atto delle controdeduzioni pervenute in data 23 giugno 2023, con nota prot. n. 211024, le quali, tuttavia, non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, poiché non dimostranti il superamento delle criticità rilevate nell'attività di vigilanza in merito all'effettività della platea sociale (utilizzo degli *stands* da parte di alcuni soci assegnatari); al rispetto del principio di parità di trattamento tra soci (differente trattamento dei soci morosi in situazioni simili afferenti al recupero del credito); al rispetto del principio di trasparenza (mancata dimostrazione del coinvolgimento dell'organo assembleare nell'assunzione di scelte gestionali di rilevante importanza, assegnazione di alcuni *stands* in modo non conforme alle prescrizioni regolamentari);

Visto il parere favorevole all'adozione del provvedimento, espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 24 luglio 2023;

Considerato che con nota prot. n. 244195 del 28 luglio, la società ha trasmesso ulteriori osservazioni e relativa documentazione dalle quali emerge un parziale superamento delle criticità rilevate nell'attività di vigilanza;

Considerato che sono ancora presenti gravi irregolarità - talune già rilevate nel corso di precedenti attività di vigilanza - che giustificano l'esercizio del potere di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile consistente nella nomina di un commissario cui affidare la gestione della società;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2023, che, in applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, all'art. 4, comma 4, prevede che «per le procedure di particolare rilevanza e complessità, il direttore generale si riserva la facoltà di individuare direttamente il professionista»;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti, tenuto conto dell'esperienza maturata dal professionista medesimo, come risultante dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società «MOL - Mercato ortofrutticolo Latina», codice fiscale n. 00088020599, con sede legale in Latina (LT), strada Statale 156 dei Monti Lepini Km. 54 - CAP 04100, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Sara Agostini, codice fiscale GSTSRA72P46D969J, nata a Genova il 6 settembre 1972, residente in Roma in via Angelo Fava n. 46/D, con domicilio professionale in Roma, in via Angelo Fava n. 46/D, è nominato commissario governativo della società «MOL - Mercato ortofrutticolo Latina», con sede in Latina - codice fiscale. 00088020599, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

In particolare, il commissario dovrà garantire l'osservanza degli articoli 9 e 10 del regolamento interno; provvedere al recupero dei crediti in conto gestione nei confronti dei soci, nel rispetto dell'art. 12 del regolamento interno; valutare l'attuale situazione patrimoniale della società e, in particolare, l'esigibilità di poste creditorie, ritenute dubbie in sede di vigilanza.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio della «porta aperta», principio cardine del modello societario cooperativistico, il commissario, previa verifica di *stands* da assegnare, dovrà favorire una maggiore diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità degli stessi.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, in via straordinaria al Capo dello Stato.

Roma, 4 ottobre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A05605

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2023.

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio sulle *Wing-in-ground craft* (WIG).

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (*WIG wing-in-ground craft*)»;

Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 recante le linee guida per le unità ad effetto suolo (*wing-in-ground craft* (*WIG*));

Vista la circolare dell'IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle *WIG*;

Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con nota prot. 92840-P in data 17 luglio 2023;

Acquisito il parere della direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3ª con nota prot. 18048 in data 13 giugno 2023;

Rilevata la necessità di fornire agli equipaggi operanti sulle unità ad effetto suolo di tipo A di bandiera italiana, conoscenze, competenze e formazione equivalenti a quelle stabilite dalla Convenzione STCW per gli ufficiali che operano su navi convenzionali;

Decreta:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni relative al livello di competenza e formazione degli equipaggi — dei quali almeno il comandante nella sua qualità di pilota deve essere italiano ed il primo ufficiale nella sua qualità di co-pilota deve essere comunitario — imbarcati a bordo delle *WIG craft* di tipo A di bandiera italiana, indipendentemente dalla categoria, come definita dai punti 4.2 e 4.42 della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e nelle circolari MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai comandanti e ai primi ufficiali di coperta, come meglio precisato all'art. 1, che imbarcano a bordo delle *WIG craft* di tipo A di bandiera italiana, indipendentemente dalla categoria, come definita dai punti 4.2 e 4.42 della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, e sono responsabili della guardia in navigazione.

2. Ai membri dell'equipaggio non facenti parte di una guardia in plancia si applica l'art. 4, commi 1 e 3, del presente decreto.

Art. 3.

Definizioni

1. Le denominazioni utilizzate nel presente decreto hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e di cui alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018:

a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023, è da intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»;

b) IMO: Organizzazione marittima internazionale;

c) società: così come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006.



Capo II

ADDESTRAMENTO

Art. 4.

Principi generali per la qualificazione degli equipaggi imbarcati sulle wing-in-ground craft (WIG craft)

1. I membri dell'equipaggio imbarcati sulle *WIG craft* devono essere in possesso, in base alla corrispondente qualifica riportata nella tabella minima di sicurezza, della formazione di cui alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of training certification and watchkeeping for seafarers* (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata.

2. I membri dell'equipaggio facenti parte di una guardia in plancia dovranno, altresì:

a) possedere la licenza di pilotaggio PPL (A) O (H), licenza di pilota privato di velivolo o di elicottero, o titolo superiore (CPL-ATPL), rilasciata da ENAC o conseguita secondo il regolamento UE n. 1178/2011;

b) conseguire l'addestramento per le *WIG craft* e l'addestramento specifico per le *WIG craft* di cui ai successivi articoli.

3. I membri dell'equipaggio non facenti parte di una guardia in plancia, oltre alla formazione di cui al comma 1, dovranno ricevere a bordo una familiarizzazione, secondo il sistema di gestione della sicurezza della società, sui seguenti argomenti:

a) ubicazione e utilizzo dei mezzi di salvataggio dell'unità, compresi gli equipaggiamenti di sopravvivenza;

b) localizzazione e utilizzo delle vie di fuga dell'unità e l'evacuazione dei passeggeri;

c) localizzazione e utilizzo degli equipaggiamenti e sistemi antincendio ed utilizzo degli stessi in caso di incendio a bordo;

d) localizzazione e utilizzo di equipaggiamenti e sistemi di controllo dei danni, compreso il funzionamento di porte stagne e pompe di sentina.

Art. 5.

Conseguimento dell'addestramento per le WIG craft

1. I comandanti (piloti), i primi ufficiali di coperta (copiloti) per accedere ai corsi di addestramento per le *WIG craft* devono essere in possesso della certificazione STCW di cui all'art. 4, comma 1, e la licenza di pilotaggio di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)* in corso di validità.

Art. 6.

Organizzazione dell'addestramento per le WIG craft

1. Il corso di addestramento di cui all'art. 5, ha una durata non inferiore alle 100 ore, articolate in un periodo non inferiore a 20 giorni, di cui 50 ore per lo svolgimento dell'attività pratica di pilotaggi, decolli e ammaraggi relativa alle conoscenze di base e capacità di operare e manovrare le *WIG craft*.

2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 5, comma 1, in numero non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma di cui alla MSC.Circ. 1162 e contenuto nell'allegato A del presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001:2015, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento di un corso svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero, gli stessi certificano che la formazione è avvenuta secondo il programma contenuto nell'allegato A al presente decreto utilizzando il modello di facsimile riportato in allegato D ovvero i suoi contenuti.

Art. 7.

Accertamento delle competenze e rilascio del certificato di addestramento per le WIG craft

1. Al completamento del corso di addestramento, esclusi i corsi di cui all'art. 6, comma 6 per i quali si procede ai sensi del successivo comma 6, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto specializzato pilota, da un funzionario dell'Organismo-*WIG* come definito all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (*WIG wing-inground craft*)» e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (*test* di 30 domande a risposta multipla con cinque diffe-



renti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed in una prova pratica, come meglio definita al successivo comma 3, nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica alla condotta della navigazione a bordo di una *WIG craft*.

3. La prova pratica di cui al comma 2 propedeutica all'ottenimento, oltre che del certificato di addestramento, anche del certificato specifico di cui all'allegato G per i fini di cui al comma 17.3 della circolare MSC.1/Circ. 1592, verte sulle materie di cui alla competenza «Manovrare la *WIG*» di cui all'allegato A e sui punti specifici per tipologia di unità di seguito elencati:

i. conoscenza dei sistemi di propulsione e comando di bordo, comprese le apparecchiature di comunicazione e di navigazione, gli organi di governo, i componenti elettrici, idraulici e pneumatici e le pompe di sentina ed incendio;

ii. configurazione di avaria per i sistemi di comando, governo e propulsione e corretta reazione a tali avarie;

iii. caratteristiche di maneggevolezza del mezzo e condizioni critiche operative;

iv. procedure di comunicazione e di navigazione;

v. stabilità allo stato integro ed in allagamento e sopravvivenza dell'unità in avaria;

vi. ubicazione ed uso dei mezzi di salvataggio a bordo, comprese le dotazioni;

vii. ubicazione ed uso dei mezzi di sfuggita dell'unità ed evacuazione dei passeggeri;

viii. ubicazione ed uso dei dispositivi e degli impianti di protezione ed estinzione d'incendio in caso di incendio a bordo;

ix. ubicazione ed uso dei dispositivi e dei sistemi di controllo avarie compresa la manovra delle porte stagne e delle pompe di sentina;

x. sistemi di stivaggio e rizzaggio del carico - precauzioni di sicurezza;

xi. metodi di controllo e di comunicazione con i passeggeri in emergenza;

xii. ubicazione ed uso di tutti gli altri elementi elencati nel manuale di istruzione;

xiii. regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) per quanto riguarda la parte applicabile alle *WIG*;

xiv. condotta dell'unità (pilotaggio, decollo e ammaraggio);

xv. operazioni di manovra.

4. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

5. Al candidato che supera l'esame di cui al comma 2 sono rilasciati, con validità di due anni:

a) da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto un certificato di addestramento, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto; e

b) dalla Capitaneria di porto un certificato specifico, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.

6. Nel caso in cui il corso è stato svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero secondo le disposizioni di cui all'art. 6 comma 6, si dovrà procedere come specificato al successivo art. 10.

7. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati (dati anagrafici, numero del certificato/attestato se presente, data emissione e/o rinnovo) alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Art. 8.

Mantenimento delle competenze per le WIG craft

1. Il certificato di addestramento ed il certificato specifico seguono la stessa data di scadenza della licenza di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)* anche nel caso in cui il certificato di addestramento sia rilasciato da istituti, enti o società di cui all'art. 6, comma 6.

2. Per ottenere il rinnovo dei certificati di cui al precedente comma 1, entro la data di scadenza, occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante:

a) aver effettuato nel periodo di validità del certificato di addestramento almeno 12 ore di pilotaggio di cui almeno 6 ore nella qualifica della certificazione posseduta oltre a 12 decolli/ammaraggi a bordo di una *WIG craft* per la quale è stato rilasciato il certificato specifico di cui all'art. 7, comma 5, lettera *b)* svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta; o

b) la frequenza di un corso di aggiornamento (*refresher training*) secondo le modalità di cui al successivo art. 9 e la prova pratica di cui all'art. 7, comma 3.

3. Il rinnovo del certificato è effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento, dell'estensione di validità di ulteriori due anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (*refresher training*) come da modello in allegato H.

4. La navigazione eseguita sulle *WIG craft* è considerata valida ai fini del rinnovo del certificato di competenza.

Art. 9.

Aggiornamento dell'addestramento per le WIG craft (refresher training)

1. L'aggiornamento dell'addestramento (*refresher training*), della durata di almeno 10 ore, è effettuato presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di addestramento, secondo il programma



di cui all'allegato I. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di dieci persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.

2. Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.

3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello allegato H ai corsisti risultati idonei.

4. Ai fini del riconoscimento di un corso di aggiornamento dell'addestramento (*refresher training*) svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei da uno Stato estero, gli stessi certificano la formazione di cui al programma contenuto nell'allegato I al presente decreto anche attraverso il modello di facsimile riportato in allegato L.

Art. 10.

Istanza per l'esame pratico di cui all'art. 7, comma 3, nel caso di addestramento eseguito all'estero ai sensi dell'art. 6, comma 6.

1. L'armatore presenta ad una delle capitanerie di porto ed all'Organismo-*WIG* — nella cui giurisdizione ricadono i porti di approdo della *WIG craft* — una istanza diretta a richiedere l'effettuazione dell'esame, completa dei dati identificativi della *WIG* (tipo, modello, categoria, nome, GT, ecc.), corredata dall'elenco dei marittimi da ammettere all'esame, unitamente alla certificazione di cui all'art. 6, comma 6.

2. All'istanza è, inoltre, allegata copia dei seguenti manuali relativi alla *WIG* a bordo della quale verrà effettuata la prova:

craft operating manual;

route operational manual;

maintenance and servicing manual;

training manual.

3. La prova pratica è svolta dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto specializzato pilota, da un funzionario dell'Organismo-*WIG* come definito all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 recante le «Norme sull'utilizzo delle unità ad effetto suolo (*WIG wing-in-ground craft*)» e da un istruttore certificato per *WIG craft* che svolge anche le funzioni di segretario.

4. Al candidato che supera la prova pratica di cui al comma 3 verrà rilasciato un certificato specifico, secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.

5. La Capitaneria di porto inoltra i dati dei marittimi certificati (dati anagrafici, data emissione e/o rinnovo del certificato) alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Ritiro del certificato di addestramento e dell'aggiornamento

1. L'utilizzo della *WIG craft* fuori dall'effetto suolo, nei casi non di emergenza, comporta da parte della Capitaneria di porto nella cui giurisdizione è commesso l'illecito, il ritiro del certificato di addestramento, del certificato di addestramento specifico e dell'attestato di aggiornamento.

2. Inoltre, il certificato di addestramento, il certificato di addestramento specifico e dell'aggiornamento sono, altresì, ritirati nei casi in cui nei 2 anni di validità degli stessi, non si sia raggiunto il numero sufficiente minimo di ore di pilotaggio su una *WIG craft* di cui all'art. 8.

3. La Capitaneria di porto che provvede al ritiro informa la Capitaneria di iscrizione del marittimo e la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

4. I certificati di addestramento potranno essere nuovamente ottenuti previa frequenza del corso di addestramento per le *WIG craft*.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, le violazioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 1231 cod.nav.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ed i suoi allegati entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2023

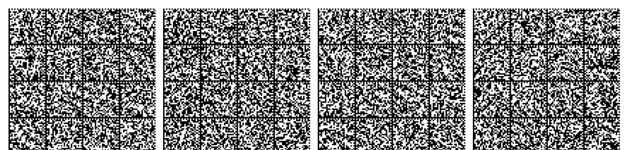
Il comandante generale: CARLONE



ALLEGATO *A*

Programma del corso di addestramento per il personale marittimo in servizio su WIG craft
Training course program for seafarers serving on WIG craft

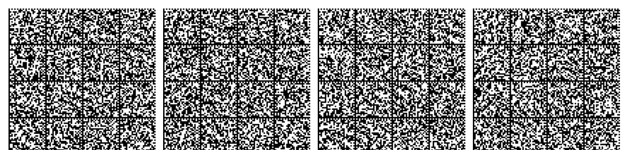
	Teoria *Theory*	**Pratica** *Practice*
COMPETENZA: Principi aerodinamici e idrodinamici applicabili alle WIG *Competence: Aerodynamic and hydrodynamic principles applicable to WIG craft*	**3 Ore** *Lesson hours*	
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Conoscenza delle basi teoriche della teoria aerodinamica e idrodinamica delle WIG craft. Classificazione delle forze portanti, delle forze aero-idrostatiche e dinamiche. *Knowledge of theoretical base of aero- and hydro-dynamic theory of WIG craft. Classification of supporting forces, aero-hydro static and dynamic forces.* b. Comprensione della fisica della pianificazione, formazione di una portanza su un'ala, cuscino d'aria statico e dinamico, il fenomeno dell'effetto suolo e l'effetto dell'altitudine sulla sua azione. *Understanding of physics of planning, formation of a lift force on a wing, static and dynamic air cushion, the phenomenon of a ground effect and the effect of altitude on its action.* c. Conoscenza delle modalità operative di una WIG craft e delle forze che agiscono sugli elementi strutturali della WIG craft nelle varie modalità. *Knowledge of operational modes of a WIG craft and the forces acting on structural elements of WIG craft in the various modes.* d. Conoscenza della galleggiabilità, stabilità, suddivisione, resistenza, navigabilità, manovrabilità, rollio e stabilità del movimento delle WIG craft. *Knowledge of basics of buoyancy, stability, subdivision, resistance, seaworthiness, maneuverability, roll and motion stability of WIG craft.*		
COMPETENZA: Struttura, costruzione e manutenzione delle WIG craft *Competence: Structure, construction and maintenance of WIG craft*	**2 Ore** *Lesson hours*	**2 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Conoscenza di tutti gli elementi strutturali di una WIG craft e dei fattori che ne influenzano il mantenimento in condizioni di lavoro. *Knowledge of all structural elements of a WIG craft and of the factors influencing their maintenance in working condition.* b. Conoscenza delle sistemazioni generali di una WIG craft, inclusa l'ubicazione e la funzione di componenti significativi e requisiti di accessibilità/manutenzione. *Knowledge of the general arrangement of a WIG craft, including the location and function of significant components and accessibility / maintenance requirements.* c. Conoscenza e funzionamento dei motori, dei macchinari e dei sistemi delle WIG craft, inclusi carburante, impianto elettrico, idraulico, aria condizionata, manovra, superfici di controllo e, se in dotazione, integrazione del cuscino d'aria. *Knowledge and operation of WIG craft engines, machinery and systems including fuel, electrics, hydraulics, air conditioning, steering, control surfaces and, where fitted, air cushion supplementation.* d. Conoscenza delle operazioni di rifornimento/bunkering. *Knowledge of refueling/bunkering operations.*		



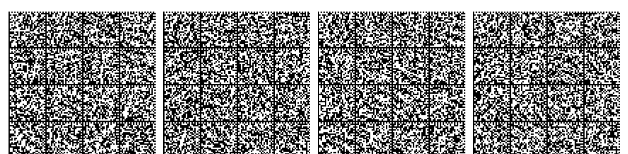
COMPETENZA: Caratteristiche di pianificazione e conduzione di un viaggio e determinazione della posizione *Competence: Features of planning and conduct of a voyage and position determination*	**4 Ore** *Lesson hours*	**4 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Navigazione di una WIG craft. Nel quadro delle norme attuali, capacità di pianificare un viaggio e di condurre il relativo pilotaggio tenendo conto delle caratteristiche di una WIG craft, comprese le modalità operative, la controllabilità in ciascuna modalità, l'alta velocità, la capacità di movimento su fondali bassi e al di fuori delle rotte marittime stabilite per le navi convenzionali, la navigabilità e le limitazioni meteorologiche, i rischi specifici di una WIG craft (ad es. collisione con uccelli), ecc. Abilità in modalità crociera per determinare rapidamente la posizione utilizzando tutti i metodi di posizionamento e navigazione di cui è dotata la WIG craft, sia tradizionali che elettronici, anche di tipo terrestre, celeste e satellitare. *Navigation of a WIG craft. Within the framework of present laws, skill to plan a voyage and to conduct local pilotage taking account of the features of a WIG craft, including operational modes, controllability in each mode, high speed, capability of movement on shallow water and outside of shipping lanes established for conventional ships, seaworthiness and weather limitations, WIG craft-specific hazards (e.g. bird strike), etc. Skill in a cruise mode to quickly determine the position using all methods of position-fixing and navigation for which the WIG craft is fitted, both traditional and electronic, including terrestrial, celestial and satellite-based types.* b. Conoscenza dello status giuridico delle WIG craft relative alle unità convenzionali all'interno delle giurisdizioni marittime e aeronautiche e delle precauzioni operative in atto a copertura dell'interfaccia giurisdizionale. Sisteni di controllo di una WIG craft. *Knowledge of legal status of WIG craft relative to conventional craft within both maritime and aviation jurisdictions and of operational precautions in place to cover the jurisdictional interface. Control systems on a WIG craft* c. Conoscenza dei sistemi di controllo di motori e propulsori e superfici di controllo per assetto, altitudine e direzione inclusi timoni, flap, alettoni, ecc. *Knowledge of control systems of engines and propulsors, and control surfaces for attitude, altitude and heading including rudders, flaps, ailerons, etc.* d. Conoscenza dei sistemi di controllo automatico. *Knowledge of automatic control systems.* e. Conoscenza delle procedure operative e passaggio da controllo manuale a controllo automatico e viceversa. Regolazione dei comandi per prestazioni ottimali. *Knowledge of operational procedures and change-over from manual to automatic control and vice-versa. Adjustment of controls for optimum performance.* f. Meteorologia. Capacità di ottenere ed applicare le informazioni meteorologiche pertinenti tenendo conto dei limiti operativi di una WIG craft. *Meteorology. Ability to obtain and apply the relevant meteorological information taking into account the operational limitations of a WIG craft.*		
COMPETENZA: Mantenere una guardia sicura in navigazione *Competence: Maintain a safe navigational watch*	**4 Ore** *Lesson hours*	**4 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Tenuta della guardia. Conoscenza approfondita del contenuto, dell'applicazione e dell'intento del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, dei diritti e delle responsabilità di una WIG craft rispetto ad altre navi. *Watchkeeping. Thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, the rights and responsibilities of a WIG craft in relation to other vessels.* b. Conoscenza delle caratteristiche di una guardia su una WIG craft.		



Knowledge of features of watchkeeping on a WIG craft. c. Conoscenza delle procedure efficaci di bridge team work di una WIG craft. *Knowledge of effective procedures of WIG craft bridge team work.* d. Conoscenza delle capacità delle WIG craft di divergere dai modelli tradizionali delle operazioni navali e delle aree operative. Abilità nel valutare una situazione e nel decidere una soluzione accettabile. Conoscenza dei pericoli o associati a manovre esclusive delle WIG craft. *Knowledge of capabilities of WIG craft to diverge from traditional patterns of ships operations and operational areas. Skill to assess a situation and to decide upon an acceptable solution. Knowledge of the dangers of, or associated with, manoeuvres unique to WIG craft.* e. L'uso della rotta in conformità con le Disposizioni generali sulla rotta navali. *The use of routeing in accordance with the General Provisions on Ships' Routeing.*		
COMPETENZA: Rispondere alle emergenze *Competence: Respond to emergencies*	**2 Ore** *Lesson hours*	**1 Ora** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
Procedure di emergenza. *Emergency procedures* a. Conoscenza delle precauzioni da adottare per la protezione e la sicurezza dei passeggeri delle WIG craft in situazioni di emergenza. *Knowledge of precautions to be taken for the protection and safety of WIG craft passengers in emergency situations.* b. Conoscenza delle azioni da intraprendere in caso di ammaraggio di emergenza. *Knowledge of action to be taken in emergency ditching.* c. Conoscenza delle disposizioni per rimorchiare ed essere rimorchiati. *Knowledge of arrangements for towing and being towed.* d. Conoscenza dell'azione iniziale da intraprendere a seguito di una collisione o di un incaglio; valutazione e controllo del danno iniziale. *Knowledge of initial action to be taken following a collision or a grounding; initial damage assessment and control.* e. Procedure da seguire per il salvataggio di persone dal mare, l'assistenza a una nave in pericolo, la risposta alle emergenze che si presentano in porto. *Appreciation of the procedures to be followed for rescuing persons from the sea, assisting a ship in distress, responding to emergencies which arise in port.*		
COMPETENZA: Rispondere a un segnale di soccorso in mare *Competence: Respond to a distress signal at sea*	**2 Ore** *Lesson hours*	**1 Ora** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Partecipazione di una WIG craft a ricerca e soccorso. *Participation of a WIG craft in search and rescue* b. Assistenza che una WIG craft può fornire nella ricerca e soccorso. *Appreciation of assistance that a WIG craft can provide in a search and rescue incident.* c. Conoscenza dei contenuti dei Manuali di Ricerca e Soccorso Aeronautico e Marittimo Internazionale (IAMSAR). *Knowledge of the contents of the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manuals.*		



COMPETENZA: Trasmettere e ricevere informazioni tramite segnalazione visiva *Competence: Transmit and receive information by visual signalling*	**1 Ora** *Lesson hours*	**1 Ora** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
Segnalazione visiva. *Visual signalling* a. Capacità di trasmettere e ricevere segnali con luce Morse. Capacità di utilizzare il Codice Internazionale dei Segnali. *Ability to transmit and receive signals by Morse light. Ability to use the International Code of Signals.*		
COMPETENZA: Manovrare la WIG craft *Competence: Manoeuvre the WIG craft*	**16 Ore** *Lesson hours*	**24 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
Gestire e manovrare una WIG craft. *WIG craft manoeuvring and handling* a. Conoscenza di: 1. metodi di controllo e manovra di una WIG craft in modalità dislocante, transitoria e planante in varie condizioni meteorologiche; 2. metodi di controllo di una WIG craft durante il decollo e l'atterraggio in varie condizioni meteorologiche; 3. metodi di controllo e manovra di una WIG craft in modalità di crociera in volo sotto effetto suolo in varie condizioni meteorologiche; 4. metodi di controllo e manovra di una WIG craft sull'acqua; 5. influenza del dislocamento (peso al decollo), posizione del baricentro, vento, stato del mare, metodi di controllo dei propulsori e delle superfici di controllo durante il decollo/atterraggio, sul diametro del raggio di evoluzione e sulla distanza di arresto delle WIG craft in varie condizioni operative; 6. manovre e procedure per il salvataggio della persona in mare e per l'assistenza ad un mezzo di salvataggio; 7. adeguate procedure per l'ancoraggio e l'ormeggio. *Knowledge of:* *1. methods of a WIG craft control and maneuvering in displacement, transitional and planing modes in various weather conditions* *2. methods of WIG craft control during takeoff and landing in various weather conditions* *3. methods of WIG craft control and maneuvering in cruise flight under ground effect in various weather conditions* *4. methods of WIG craft control and maneuvering on water;* *5. influence of displacement (takeoff weight), center of gravity position, wind, sea state, methods of control by propulsors and by control surfaces during takeoff/landing, on turning circle diameter and on stopping distance of WIG craft in various operational conditions* *6. maneuvers and procedures for the rescue of person overboard and rendering assistance to a survival craft* *7. proper procedures for anchoring, berthing and mooring*		



COMPETENZA: Monitorare la sicurezza dei passeggeri durante l'imbarco, la sistemazione al proprio posto, lo svolgimento del viaggio e lo sbarco. Monitorare il carico, lo stivaggio, il rizzaggio, la cura durante il viaggio e lo sbarco delle merci. *Competence: Monitor the safety of passengers during embarkation, seating, conduct of voyage and disembarkation. Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes*	**4 Ore** *Lesson hours*	**1 Ora** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
Imbarco, sistemazione e sbarco di passeggeri. Gestione del carico, stivaggio e rizzaggio. *Embarkation, accommodation and disembarkation of passengers. Cargo handling, stowage and securing* a. Conoscenza delle regole di imbarco, sistemazione e sbarco dei passeggeri su una WIG craft. *Knowledge of the rules of embarkation, accommodation and disembarkation of passengers on a WIG craft.* b. Conoscenza dei fattori umani relativi ai passeggeri. *Knowledge of human factors relating to passengers.* c. Conoscenza dell'effetto di passeggeri e merci, compresi gli oggetti pesanti, sull'aeronavigabilità e sulla stabilità della WIG craft in acqua. *Knowledge of the effect of passengers and cargo, including heavy items, on the air- and sea-worthiness and stability of the craft on the water.* d. Conoscenza della gestione, dello stivaggio e del rizzaggio di carico su una WIG craft, compresi i carichi alla rinfusa e carichi pericolosi e nocivi ed il loro effetto sulla sicurezza della della WIG craft. *Knowledge of the safe handling, stowage and securing of cargoes on a WIG craft including bulk cargoes and dangerous, hazardous and harmful cargoes and their effect on the safety of life and of the craft.* e. Capacità di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci durante l'imbarco, il posto a sedere e lo sbarco dei passeggeri e il carico, la messa in sicurezza e lo scarico dei carichi. *Ability to establish and maintain effective communications during embarkation, seating and disembarkation of passengers and the loading, securing and discharging of cargoes*.		
COMPETENZA: Ispezionare e segnalare difetti e danni ad una WIG craft, inclusi struttura, aperture esterne ed interne e relativi mezzi di chiusura, spazi di carico, macchinari, sistemi e attrezzature *Competence: Inspect and report defects and damages to WIG craft, including structure, external and internal openings and their means of closure, cargo spaces, machinery, systems and equipment*	**4 Ore** *Lesson hours*	**4 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Capacità di effettuare controlli pre-partenza. Conoscenza e capacità di spiegare dove cercare danni e difetti più comunemente riscontrati a causa di: 1. operazioni di carico e scarico; 2. corrosione e altro degrado strutturale; e 3. condizioni meteorologiche avverse. *Ability to conduct pre-departure checks.* *Knowledge of, and ability to explain where to look for damage and defects most commonly encountered due to:* *1. loading and discharging operations* *2. corrosion and other structural degradation and* *3. severe weather conditions.*		



b. Capacità di indicare quali parti delle WIG craft devono essere ispezionate ogni volta per coprire tutte le parti entro un determinato periodo di tempo. *Ability to state which parts of the WIG craft are to be inspected each time in order to cover all parts within a given period of time.* c. Capacità di identificare quegli elementi della struttura della WIG craft che sono critici per la sicurezza dell'unità stessa. *Ability to identify those elements of the craft structure which are critical to the safety of the WIG craft.* d. Indicare le cause della corrosione e di altro degrado strutturale nei componenti delle WIG craft e come tale degrado può essere identificato e prevenuto. *State the causes of corrosion and other structural degradation in components of WIG craft and how such degradation can be identified and prevented.* e. Conoscenza delle procedure su come devono essere effettuate le ispezioni. *Knowledge of procedures on how the inspections shall be carried out.* f. Capacità di spiegare come garantire un rilevamento affidabile di difetti e danni. *Ability to explain how to ensure reliable detection of defects and damages.*		
COMPETENZA: Mantenere la navigabilità della WIG craft *Competence: Maintain seaworthiness of the WIG craft*	**4 Ore** *Lesson hours*	**4 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
Stabilità di una WIG craft. *WIG Craft stability* a. Conoscenza del lavoro e applicazione della stabilità, tabelle di assetto e sollecitazione, diagrammi e apparecchiature per il calcolo delle sollecitazioni. *Working knowledge and application of stability, trim and stress tables, diagrams and stress calculating equipment.* b. Comprensione delle azioni fondamentali da intraprendere in caso di perdita parziale dell'assetto. *Understanding of fundamental actions to be taken in the event of partial loss of intact buoyancy.* *c.* Comprensione dei fondamenti della tenuta stagna. *Understanding of the fundamentals of watertight integrity.* *d.* Costruzione di una WIG craft. *WIG Craft construction* e. Conoscenza generale dei principali elementi strutturali di una WIG craft e dei nomi propri delle varie parti. *General knowledge of the principal structural members of a WIG craft and the proper names for the various parts.*		
COMPETENZA: Comprendere e applicare i fattori umani per le operazioni delle WIG *Competence: Understand and apply Human Factors for WIG craft operations*	**4 Ore** *Lesson hours*	**4 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Comprensione e applicazione dei fattori umani per le operazioni con le WIG, tra cui: 1. Gestione della fatica e mantenimento dell'attenzione; 2. Necessità di anticipo nelle operazioni ad alta velocità; 3. Consapevolezza e valutazione del rischio; 4. Applicazione della Bridge Resource Management con altri ufficiali, equipaggio e personale coinvolti nelle operazioni delle WIG craft; 5. Controlli personali del fattore umano dell'equipaggio. *Understanding and application of Human Factors for WIG craft operations including:* *1. Fatigue management and maintaining alertness* *2. Need for anticipation in high-speed operation* *3. Risk awareness and assessment* *4. Application of Bridge Resource Management with other officers, crew and personnel involved in WIG craft operation* *5. Crew personal Human Factor checks.*		



ALLEGATO *B*

Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso di addestramento per il personale marittimo in servizio su WIG craft

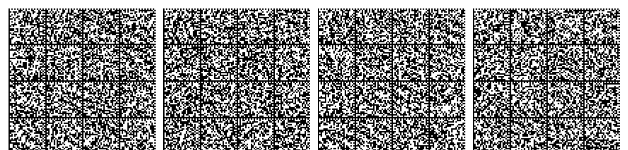
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, *flipchart* (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
   a) manuale istruttore;
   b) proiezioni con video proiettore;
   c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
   e) testi di riferimento IMO aggiornati;
   g) Pubblicazioni di settore:
   - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 maggio 2023;
   - Circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018;
   - Circolare MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005;
   - Decreti del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera

   h) Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida dei modelli di corso dell'IMO. Le stesse dovranno contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazioni di quest'ultime.

3. Predisposizione di lavori di gruppo, di esercizi teorici e di laboratorio e successiva discussione ed analisi:
   a) Ormeggio della WIG craft;
   b) Navigazione in modalità taxiing in e out a bassa velocità;
   c) Navigazione in modalità dislocamento;
   d) Navigazione in modalità planata;
   e) Navigazione in modalità decollo ed ammaraggio;
   f) Navigazione in modalità crociera in modo WIG
   g) Navigazione in modalità manovra emergenza in modalità fly over;
   h) Imbarco e sbarco passeggeri e/o cargo in condizioni operative normali
   i) Imbarco e sbarco passeggeri e/o cargo in condizioni operative emergenza

4. Una WIG craft certificata da utilizzare per la parte pratica.



ALLEGATO *C*

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo docente è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laureato in meteorologia o climatologia o oceanografia o scienze nautiche con specializzazione in meteorologia ed oceanografia oppure laurea che consenta l'insegnamento della meteorologia o climatologia o oceanografia;

b) Pilota certificato per WIG Craft con un minimo di 200 ore di navigazione su una WIG Craft effettuati nei precedenti 4 anni all'accreditamento.

2) Gli istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b) in possesso dei requisiti specifici di cui sopra, sono riconosciuti idonei ed accreditati per un periodo di anni 5 (cinque).

Il laureato di cui al comma 1 lettera a), previa richiesta, viene riaccreditato per ulteriori 5 anni.

Il Pilota di cui al comma 1 lettera b) deve mantenere in corso di validità, nel periodo di 5 anni dell'accreditamento, la formazione di cui all'articolo 4 comma 1, della licenza di pilotaggio, dell'addestramento per le WIG craft e dell'addestramento specifico di cui all'articolo 4 comma 2.

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al comma 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "*Istituzione del corso di formazione per formatore*".

4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 "*Istituzione del corso di formazione per formatore*". Deve essere nominato anche uno o più sostituti del Direttore del corso che sostituisca lo stesso in caso di impedimento/indisponibilità.



ALLEGATO *D*

Registrato al n.……..
Registered at n. ……….

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)
(Heading of institute, body or recognized company)

Certificato di Addestramento per le WIG craft type A
Certificate of Proficiency in training for WIG craft type A

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Mrs

Nato/a a ………………………………………..il……………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………..............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ………………………………………….
at No *Tax code*

ha frequentato dal………..……..…. al …………………. con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

"ADDESTRAMENTO PER WIG CRAFT TYPE A"
Training for WIG Craft Type A

presso…………………………..………………., riconosciuto dal …………………………….
at *recognized by*

secondo i programmi di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale……………………..…......
with procedures of attachment A of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Si*gnature of the holder of this statement*



RETRO DEL CERTIFICATO
Revers side of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale Firma dell'Autorità marittima
Official Seal *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ Cognome e nome
Date of revalidation *Name of duly authorized official*

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale Firma dell'Autorità marittima
Official Seal *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ Cognome e nome
Date of revalidation *Name of duly authorized official*

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale Firma dell'Autorità marittima
Official Seal *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ Cognome e nome
Date of revalidation *Name of duly authorized official*
official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale Firma dell'Autorità marittima
Official Seal *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ Cognome e nome
Date of revalidation *Name of duly authorized official*
official



ALLEGATO *E*

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire. Esegue solo in minima parte la prova. Non è in grado di portare a termine la Prova.	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire. Completa la prova in modo corretto. Impiega il giusto tempo.	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito. Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti.	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10



ALLEGATO *F*

Registrato al n.……..
Registered at n. ……….

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)
(Heading of institute, body or recognized company)

Certificato di Addestramento per le WIG craft type A
Certificate of Proficiency in training for WIG craft type A

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Mrs

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………….............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ………………………………………….
at No *Tax code*

ha frequentato dal…………..……….. al …………………. con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

"ADDESTRAMENTO PER WIG CRAFT TYPE A"
Training for WIG Craft Type A

presso……………………………………………………………., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

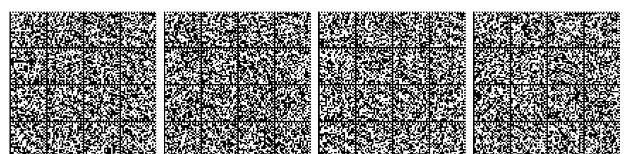
con Decreto n.°……………………………….in data……………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 5 maggio 2023, delle Circolari IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 e s.m.i. e MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale……………………..…......
The above mentioned training course has taken place in accordance with Ministry of Infrastructure and Transport Decree dated 5 May 2023 IMO Circulars MSC/Circ.1162 dated 20 may 2005 and its subsequent amendments and additions and MSC.1/Circ.1592 dated 18 may 2018 and its subsequent amendments and additions and with procedures of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………
Date of issue *Date of expire*

Il Direttore del Corso Il Presidente della Commissione d'esame
Responsible of training *The Chairman signature*
……………………… ……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement



RETRO DEL CERTIFICATO

Revers side of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale — Firma dell'Autorità marittima
Official Seal — *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ — Cognome e nome
Date of revalidation — *Name of duly authorized official*

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale — Firma dell'Autorità marittima
Official Seal — *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ — Cognome e nome
Date of revalidation — *Name of duly authorized official*

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale — Firma dell'Autorità marittima
Official Seal — *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ — Cognome e nome
Date of revalidation — *Name of duly authorized official*
official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale — Firma dell'Autorità marittima
Official Seal — *Signature of duly authorized official*

Data di rinnovo _________ — Cognome e nome
Date of revalidation — *Name of duly authorized official*
official



ALLEGATO *G*



(Intestazione della Capitaneria di Porto)
(Italian Coast Guard Local Office)

Certificato specifico per le WIG craft type A
Type Specific Certificate for WIG craft type A

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Mrs

Nato/a a …………………………………………..il………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………..............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ………………………………………….
at No *Tax code*

ha sostenuto in data …………… con esito positivo la prova specifica di cui al all'articolo 7 comma 3 relativa allo
has attended on *with favorable result the practical tests listed in article 7 paragraph 3 related to the*

"ADDESTRAMENTO SPECIFICO PER WIG CRAFT TYPE A"
Training for type specific WIG Craft Type A

Modello della WIG craft: …………………..
Model

Scheda tecnica certificato di omologazione: …………………
Type-certificate data sheet

Tale corso si è svolto ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 5 maggio 2023, delle Circolari IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 e s.m.i. e MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale……………………..…......
The above mentioned training course has taken place in accordance with Ministry of Infrastructure and Transport Decree dated 5 May 2023, IMO Circulars MSC/Circ.1162 dated 20 may 2005 and its subsequent amendments and additions and MSC.1/Circ.1592 dated 18 may 2018 and its subsequent amendments and additions and with procedures of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………
Date of issue *Date of expire*

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official
Cognome e nome
Name of duly authorized official



RETRO DEL CERTIFICATO
Revers side of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation
official

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation
official

Cognome e nome
Name of duly authorized official



ALLEGATO *H*

Registrato al n.……..
Registered at n. ……….

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)
(Heading of institute, body or recognized company)

Attestato di aggiornamento dell'addestramento per le WIG craft type A
Refresher training for WIG craft type A

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Mrs

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………….............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ………………………………………….
at No *Tax code*

ha frequentato dal………….……….. al …………………. con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

"AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO PER WIG CRAFT TYPE A"
Refresher training for WIG Craft Type A

presso……………………………………………………………., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 5 maggio 2023, delle Circolari IMO MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005 e s.m.i. e MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale..….........
The above mentioned training course has taken place in accordance with Ministry of Infrastructure and Transport Decree 5 May 2023, IMO Circulars MSC/Circ.1162 dated 20 may 2005 and its subsequent amendments and additions and MSC.1/Circ.1592 dated 18 may 2018 and its subsequent amendments and additions and with procedures of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………
Date of issue *Date of expire*

Il Direttore del Corso
Responsible of training
………………………



ALLEGATO *I*

Programma del corso di Aggiornamento dell'addestramento per il personale in servizio sulle WIG craft
Refresher Training course program for seafarers serving on WIG craft

	Teoria *Theory*	**Pratica** *Practice*
COMPETENZA: Caratteristiche di pianificazione e conduzione di un viaggio e determinazione della posizione *Competence: Features of planning and conduct of a voyage and position determination*	**0.5 Ore** *Lesson hours*	**0.5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Navigazione di una WIG craft. Nel quadro delle norme aggiornate, capacità di pianificare un viaggio e di condurre il pilotaggio locale tenendo conto delle caratteristiche di una WIG craft, comprese le modalità operative, la controllabilità in ciascuna modalità, l'alta velocità, la capacità di movimento su fondali bassi e al di fuori delle rotte marittime stabilite per le navi convenzionali, la navigabilità e le limitazioni meteorologiche, i rischi specifici di una WIG craft (ad es. collisione con uccelli), ecc. Abilità in modalità crociera per determinare rapidamente la posizione utilizzando tutti i metodi di posizionamento e navigazione di cui è dotata la WIG craft, sia tradizionali che elettronici, anche di tipo terrestre, celeste e satellitare. *Navigation of a WIG craft. Within the framework of present laws, skill to plan a voyage and to conduct local pilotage taking account of the features of a WIG craft, including operational modes, controllability in each mode, high speed, capability of movement on shallow water and outside of shipping lanes established for conventional ships, seaworthiness and weather limitations, WIG craft-specific hazards (e.g. bird strike), etc. Skill in a cruise mode to quickly determine the position using all methods of position-fixing and navigation for which the WIG craft is fitted, both traditional and electronic, including terrestrial, celestial and satellite-based types.* b. Conoscenza dello status giuridico delle WIG craft relative alle unità convenzionali all'interno delle giurisdizioni marittime e aeronautiche e delle precauzioni operative in atto a copertura dell'interfaccia giurisdizionale. Sistemni di controllo di una WIG craft. *Knowledge of legal status of WIG craft relative to conventional craft within both maritime and aviation jurisdictions and of operational precautions in place to cover the jurisdictional interface. Control systems on a WIG craft*		
COMPETENZA: Mantenere una guardia sicura in navigazione *Competence: Maintain a safe navigational watch*	**0.5 Ore** *Lesson hours*	**0.5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Tenuta della guardia. Conoscenza approfondita del contenuto, dell'applicazione e dell'intento del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, dei diritti e delle responsabilità di una WIG craft rispetto ad altre navi. *Watchkeeping. Thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, the rights and responsibilities of a WIG craft in relation to other vessels.*		



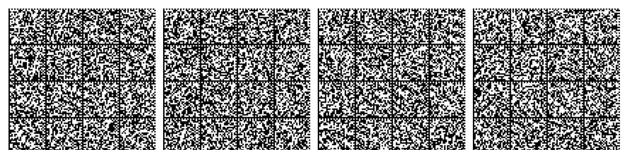
b. Conoscenza delle caratteristiche di una guardia su una WIG craft. *Knowledge of features of watchkeeping on a WIG craft.* c. Conoscenza delle procedure efficaci di bridge team work di una WIG craft. *Knowledge of effective procedures of WIG craft bridge team work.* d. Conoscenza delle capacità delle WIG craft di divergere dai modelli tradizionali delle operazioni navali e delle aree operative. Abilità nel valutare una situazione e nel decidere una soluzione accettabile. Conoscenza dei pericoli o associati a manovre esclusive delle WIG craft. *Knowledge of capabilities of WIG craft to diverge from traditional patterns of ships operations and operational areas. Skill to assess a situation and to decide upon an acceptable solution. Knowledge of the dangers of, or associated with, maneuvers unique to WIG craft.* e. L'uso della rotta in conformità con le Disposizioni generali sulla rotta navali. *The use of routeing in accordance with the General Provisions on Ships' Routeing.*		
COMPETENZA: Rispondere alle emergenze *Competence: Respond to emergencies*	**0.5 Ore** *Lesson hours*	**0.5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Procedure di emergenza. *Emergency procedures* b. Conoscenza delle precauzioni da adottare per la protezione e la sicurezza dei passeggeri delle WIG craft in situazioni di emergenza. *Knowledge of precautions to be taken for the protection and safety of WIG craft passengers in emergency situations.* c. Conoscenza delle azioni da intraprendere in caso di ammaraggio di emergenza. *Knowledge of action to be taken in emergency landing.* d. Conoscenza delle disposizioni per rimorchiare ed essere rimorchiati. *Knowledge of arrangements for towing and being towed.* e. Conoscenza dell'azione iniziale da intraprendere a seguito di una collisione o di un incaglio; valutazione e controllo del danno iniziale. *Knowledge of initial action to be taken following a collision or a grounding; initial damage assessment and control.* f. Procedure da seguire per il salvataggio di persone dal mare, l'assistenza a una nave in pericolo, la risposta alle emergenze che si presentano in porto. *Appreciation of the procedures to be followed for rescuing persons from the sea, assisting a ship in distress, responding to emergencies which arise in port.*		
COMPETENZA: Rispondere a un segnale di soccorso in mare *Competence: Respond to a distress signal at sea*	**0.5 Ore** *Lesson hours*	**0.5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Partecipazione di una WIG craft a ricerca e soccorso. *Participation of a WIG craft in search and rescue* b. Assistenza che una WIG craft può fornire nella ricerca e soccorso. *Appreciation of assistance that a WIG craft can provide in a search and rescue incident.* c. Conoscenza dei contenuti dei Manuali di Ricerca e Soccorso Aeronautico e Marittimo Internazionale (IAMSAR). *Knowledge of the contents of the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manuals.*		



COMPETENZA: Manovrare la WIG craft *Competence: Manoeuvre the WIG craft*	**2 Ore** *Lesson hours*	**2 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Gestire e manovrare una WIG craft. *WIG craft manoeuvring and handling* b. Conoscenza di: 1. metodi di controllo e manovra di una WIG craft in modalità dislocante, transitoria e planante in varie condizioni meteorologiche; 2. metodi di controllo di una WIG craft durante il decollo e l'ammaraggio in varie condizioni meteorologiche; 3. metodi di controllo e manovra di una WIG craft in modalità di crociera in volo sotto effetto suolo in varie condizioni meteorologiche; 4. metodi di controllo e manovra di una WIG craft sulla terraferma, ammaraggio sull'acqua e ritorno dall'acqua alla riva (solo per imbarcazione WIG anfibia) 5. influenza del dislocamento (peso al decollo), posizione del baricentro, vento, stato del mare, metodi di controllo dei propulsori e delle superfici di controllo durante il decollo/ammaraggio, sul diametro del raggio di evoluzione e sulla distanza di arresto delle WIG craft in varie condizioni operative; 6. manovre e procedure per il salvataggio della persona in mare e per l'assistenza ad un mezzo di salvataggio; 7. adeguate procedure per l'ancoraggio e l'ormeggio. *Knowledge of:* *1. methods of a WIG craft control and maneuvering in displacement, transitional and planing modes in various weather conditions* *2. methods of WIG craft control during takeoff and landing in various weather conditions* *3. methods of WIG craft control and maneuvering in cruise flight under ground effect in various weather conditions* *4. methods of WIG craft control and manoeuvring over land, landing on water and while returning from water to shore (for amphibious WIG craft only)* *5. influence of displacement (takeoff weight), center of gravity position, wind, sea state, methods of control by propulsors and by control surfaces during takeoff/landing, on turning circle diameter and on stopping distance of WIG craft in various operational conditions* *6. manoeuvres and procedures for the rescue of person overboard and rendering assistance to a survival craft* *7. proper procedures for anchoring, berthing and mooring*		
COMPETENZA: Ispezionare e segnalare difetti e danni ad una WIG craft, inclusi struttura, aperture esterne ed interne e relativi mezzi di chiusura, spazi di carico, macchinari, sistemi e attrezzature *Competence: Inspect and report defects and damages to WIG craft, including structure, external and internal openings and their means of closure, cargo spaces, machinery, systems and equipment*	**0,5 Ore** *Lesson hours*	**0,5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Capacità di effettuare controlli pre-partenza. Conoscenza e capacità di spiegare dove cercare danni e difetti più comunemente riscontrati a causa di: 1. operazioni di carico e scarico 2. corrosione e altro degrado strutturale e 3. condizioni meteorologiche avverse.		



Ability to conduct pre-departure checks. *Knowledge of, and ability to explain where to look for damage and defects most commonly encountered due to:* *1. loading and discharging operations* *2. corrosion and other structural degradation and* *3. severe weather conditions.* b. Capacità di indicare quali parti delle WIG craft devono essere ispezionate ogni volta per coprire tutte le parti entro un determinato periodo di tempo. *Ability to state which parts of the WIG craft are to be inspected each time in order to cover all parts within a given period of time.* c. Capacità di identificare quegli elementi della struttura della WIG craft che sono critici per la sicurezza dell'unità stessa. *Ability to identify those elements of the craft structure which are critical to the safety of the WIG craft.* d. Indicare le cause della corrosione e di altro degrado strutturale nei componenti delle WIG craft e come tale degrado può essere identificato e prevenuto. *State the causes of corrosion and other structural degradation in components of WIG craft and how such degradation can be identified and prevented.* e. Conoscenza delle procedure su come devono essere effettuate le ispezioni. *Knowledge of procedures on how the inspections shall be carried out.* f. Capacità di spiegare come garantire un rilevamento affidabile di difetti e danni. *Ability to explain how to ensure reliable detection of defects and damages.*		
COMPETENZA: Mantenere la navigabilità della WIG craft *Competence: Maintain seaworthiness of the WIG craft*	**0,5 Ore** *Lesson hours*	**0,5 Ore** *Lesson hours*
Conoscenze *Knowledge, understanding and proficiency*		
a. Stabilità di una WIG craft. *WIG Craft stability* b. Conoscenza del lavoro e applicazione della stabilità, tabelle di assetto e sollecitazione, diagrammi e apparecchiature per il calcolo delle sollecitazioni. *Working knowledge and application of stability, trim and stress tables, diagrams and stress calculating equipment.* c. Comprensione delle azioni fondamentali da intraprendere in caso di perdita parziale dell'assetto. *Understanding of fundamental actions to be taken in the event of partial loss of intact buoyancy.* d. Comprensione dei fondamenti della tenuta stagna. *Understanding of the fundamentals of watertight integrity.* e. Costruzione di una WIG craft. *WIG Craft construction* f. Conoscenza generale dei principali elementi strutturali di una WIG craft e dei nomi propri delle varie parti. *General knowledge of the principal structural members of a WIG craft and the proper names for the various parts.*		



ALLEGATO *L*

Registrato al n.……..
Registered at n. ……….

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)
(Heading of institute, body or recognized company)

Attestato di aggiornamento dell'addestramento per le WIG craft type A
Refresher training for WIG craft type A

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Mrs

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di……………………………..............
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ………………………………………….
at No *Tax code*

ha frequentato dal…………..……….. al …………………. con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

"AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO PER WIG CRAFT TYPE A"
Refresher training for WIG Craft Type A

presso………………………….………………., riconosciuto dal …………………………….
at *recognized by*

secondo i programmi di cui all'allegato H del Decreto Dirigenziale…………………..……......
with procedures of attachment H of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement



RETRO DEL CERTIFICATO
Revers side of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation
official

Cognome e nome
Name of duly authorized official

La validità del presente certificato è estesa fino al______________________
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

Firma dell'Autorità marittima
Signature of duly authorized official

Data di rinnovo _________
Date of revalidation
official

Cognome e nome
Name of duly authorized official

23A05570



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 26 luglio 2023.

Domanda di contributo per edifici con danni gravi carenti della dichiarazione di manifestazione di volontà. (Ordinanza n. 147).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale sisma»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visti gli articoli 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 6 del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, con i quali sono individuati i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 1 dello stesso art. 6 del decreto-legge n. 189/2016;

Visto l'art. 4 del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal presente Testo unico nonché le ordinanze speciali per i comuni maggiormente colpiti di cui all'allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.»;

Dato atto che con la sopra richiamata norma è stata disposta l'abrogazione delle ordinanze commissariali elencate nell'allegato 15 del medesimo Testo unico, che non sono più vigenti dalla data del 1° gennaio 2023, tra le quali l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020: «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata» con la quale era stata disciplinata una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli interventi di ricostruzione privata, con la previsione dell'obbligo di trasmissione, a pena di decadenza, preventivamente alla domanda di contributo per gli interventi con danni gravi, della dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda medesima;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, con la quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 con cui è fissato alla data del 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi;

Ritenuto opportuno chiarire che anche coloro che hanno presentato la manifestazione di volontà, ma non hanno presentato la domanda entro il termine del 31 maggio 2023, possono procedere alla presentazione della domanda di contributo per interventi di riparazione o ricostruzione per danni gravi entro il termine generale del 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 con cui è stata disposta la programmazione delle modalità di monitoraggio delle domande attraverso la nuova piattaforma digitale GE.DI.SI.;

Considerata l'esigenza di precisare che, ai fini statistici e di monitoraggio, risulta opportuno che sia comunque citato il numero di protocollo su GE.DI.SI. relativo alle manifestazioni di volontà già presentate;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Domanda di contributo per danni gravi in assenza di precedente manifestazione di volontà

1. In relazione agli edifici con danni gravi per i quali non sia stata presentata la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo entro il termine del 31 maggio 2023, come previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 del Testo unico della ricostruzione possono comunque presentare la domanda di cui all'art. 55, comma 2, del Testo unico della ricostruzione entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

2. Ai fini statistici e del monitoraggio, coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse nel termine indicato al comma precedente devono citare nella domanda su GE.DI.SI. il numero di protocollo.

Art. 2.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 26 luglio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2301

23A05620

ORDINANZA 26 luglio 2023.

Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante: «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata». (Ordinanza n. 148).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;



Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e, in particolare, l'art. 9-*duodetricies*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;

Considerato che il programma di sviluppo *ex* art. 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123/2019, approvato l'ordinanza n. 128/2022, punta ad una valorizzazione delle risorse territoriali dell'area cratere come volano del turismo dei cammini, un turismo lento, attento all'ambiente e alle identità locali, che garantisce destagionalizzazione dei flussi, con ricadute economiche capillari nei settori economici maggiormente diffusi nei comuni colpiti dal sisma, come prodotti enogastronomici, artigianali e culturali;

Considerata la strategicità di delineare un'azione di raccordo e di valorizzazione unitaria dell'Appennino centrale, in grado di sviluppare il territorio in maniera sinergica, anche rispetto alle sub-misure B2 dedicate al settore turismo, cultura e sport e, più in generale, dell'insieme delle progettualità approvate nel programma Next Appennino;

Considerata la programmazione dei prossimi eventi di rilevanza internazionale, quali il Giubileo universale della Chiesa cattolica del 2025, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani; nonché la ricorrenza il 3 ottobre 2026 dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi (Patrono d'Italia), simboli dell'identità nazionale ed evocativi della storia culturale e religiosa dei comuni colpiti dal sisma del 2016;

Considerato che, alla data odierna, molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che, pertanto, in vista delle celebrazioni del 2025 e del 2026, è necessario implementare – anche con una visione sinergica e unitaria – gli interventi di ogni natura al fine di garantire la loro ricostruzione, il loro recupero e il loro ripristino;

Ritenuta, altresì, la necessità che il Commissario straordinario si faccia promotore di interventi caratterizzati da una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport;

Ritenuta, pertanto, la necessità di riservare al Commissario straordinario una quota del finanziamento del programma di sviluppo approvato con l'ordinanza n. 128/2022, nell'ottica di delineare una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport;

Ritenuto di operare la riserva in pre-deduzione dall'importo totale disponibile, così da non incidere integralmente sulla quota di una singola regione, bensì in proporzione su tutte le regioni sulla base della concordata suddivisione;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. All'art. 2, comma 2, dopo le parole «al bilancio dello Stato» e prima del punto, sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito in dettaglio al successivo art. 9».

2. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, originariamente indicato al 20 dicembre 2022, poi oggetto di successivi rinvii, è nuovamente fissato al 30 settembre 2023.

3. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, le parole «nei limiti massimi di 50 milioni.», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 50.000.000,00, con riserva di una somma di euro 3.000.000,00 in favore del Commissario straordinario che potrà assegnarla ai fini di cui alla presente ordinanza e dell'art. 9-*duodetricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nell'ottica di delineare una strategia di valorizzazione sinergica e promozione unitaria del territorio, del turismo, della cultura e dello sport».

Art. 2.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straor-



dinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 26 luglio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2300

23A05621

ORDINANZA 26 luglio 2023.

Approvazione dell'accordo *ex* articolo 11, della legge n. 241/1990, tra i soggetti privati interessati, il Comune di Macerata e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, per l'applicazione coordinata del testo unico della ricostruzione privata agli interventi di ricostruzione del complesso di edifici condominiali ubicati a Macerata tra via Maffeo Pantaleoni, civici numeri 89-111, e via Coniugi Zorli, e per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture della viabilità comunale, con disciplinare tecnico descrittivo per l'attivazione dell'azione coordinata. (Ordinanza n. 149).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare l'art. 11, comma 2, ai sensi del quale «il commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739 della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2 del decreto-legge



n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021, n. 124 del 1° febbraio 2022 e n. 139 del 26 maggio 2023;

Visto il testo unico per la ricostruzione privata approvato dal Commissario straordinario;

Vista l’ordinanza n. 145 del 29 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del consiglio comunale della città di Macerata n. 65 del 27 aprile 2023;

Vista la deliberazione del consiglio comunale della città di Macerata n. 230 del 31 maggio 2023;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 4039 del 10 luglio 2023 recante «Approvazione schema di accordo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 tra i soggetti privati interessati, il Comune di Macerata e l’Ufficio speciale per la ricostruzione, per l’applicazione coordinata del testo unico della ricostruzione privata agli interventi di ricostruzione del complesso di edifici condominiali ubicati a Macerata tra via Maffeo Pantaleoni, civici n. 89-111, e via Coniugi Zorli, e per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture della viabilità comunale, con disciplinare tecnico descrittivo per l’attivazione dell’azione coordinata. Codice fascicoli: 490.40.10/2022/USR/4889 - 490.40.10/2022/USR/7118 - 490.40.10/2020/USR/2684»;

Richiamata la nota prot. CGRTS-0035980-A-12/07/2023, con cui sono stati trasmessi:

il decreto del direttore del Dipartimento ufficio speciale ricostruzione n. 4039 del 10 luglio 2023;

l’accordo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 tra i soggetti privati interessati, il Comune di Macerata e l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, per l’applicazione coordinata del testo unico della ricostruzione privata agli interventi di ricostruzione del complesso di edifici condominiali ubicati a Macerata tra via Maffeo Pantaleoni, civici n. 89-111, e via Coniugi Zorli, e per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture della viabilità comunale, con disciplinare tecnico descrittivo per l’attivazione dell’azione coordinata;

Ritenuto che, per la copertura degli oneri connessi alle previsioni di cui alla presente ordinanza si può provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Ravvisata la necessità di dar seguito alla realizzazione delle opere di sostegno, di interesse pubblico, indispensabili per la realizzazione dell’intervento di ricostruzione degli edifici interessati e per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità pubblica;

Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Acquisita l’intesa in data 25 luglio 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990

1. La presente ordinanza approva l’accordo *ex* art. 11 della legge n. 241/1990, e gli allegati allo stesso, tra i soggetti privati interessati, il Comune di Macerata e l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, per l’applicazione coordinata del testo unico della ricostruzione privata agli interventi di ricostruzione del complesso di edifici condominiali ubicati a Macerata tra via Maffeo Pantaleoni, civici n. 89-111, e via Coniugi Zorli, e per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture della viabilità comunale, con disciplinare tecnico descrittivo per l’attivazione dell’azione coordinata, come da elenco di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

2. L’individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione e coordinamento degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto propedeutici o strettamente connessi tra di loro, in una visione coerente e unitaria.

3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili architettonici, storici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi.

4. Ai fini di cui alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-commissario, l’Ufficio speciale per la ricostruzione - USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell’efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, l’eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili interferenze che potrebbero sorgere tra i vari cantieri, l’attivazione e il coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con i diversi portatori d’interesse, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l’esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l’adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l’effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.



Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, così come indicati nell'allegato sub. 6 del citato accordo è pari a 2.746.130,56 milioni di euro, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 26 luglio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2299

———

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze

23A05622

ORDINANZA 27 luglio 2023.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata: «Testo unico della ricostruzione privata». (Ordinanza n. 150).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata, dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il Testo unico della ricostruzione privata costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a



costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 44, 37 e agli allegati n. 4 tabella 7 e n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata, con riferimento agli edifici rurali e ai cantieri disagiati con relativo incremento dei costi parametrici;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni ed integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa in data 25 luglio 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici rurali

1. All'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata è apportata la seguente modifica ed integrazione:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli edifici ad uso produttivo con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, ai fini del recupero e della tutela del patrimonio tradizionale e storico, laddove vengano effettuati interventi conformi a quelli preesistenti quanto a caratteristiche tipologiche, collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza, accessibilità e per il rispetto delle prescrizioni nazionali ed europee che ne condizionano l'utilizzo a specifici fini produttivi. Nel caso in cui l'edificio rurale, di cui al precedente periodo, sia caratterizzato dalla contestuale presenza di unità immobiliari adibite ad attività produttiva e unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Qualora, inoltre, l'unità immobiliare adibita ad attività produttiva, situata all'interno dell'edificio rurale, di cui al secondo periodo del presente comma, sia priva di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superficie della stessa, il costo parametrico è ridotto del 30%.

Nel caso di edifici produttivi con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, che effettuino interventi non conformi a quelli preesistenti, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico, laddove sia dimostrata l'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa.»

Ai fini della determinazione del costo convenzionale degli edifici rurali di cui ai precedenti periodi, trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previsto dalla tabella 6 degli allegati 4 e 5 al presente Testo unico.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 37, degli allegati n. 4 tabella 7 e n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di cantiere disagiato

1. All'art. 37 del Testo unico della ricostruzione privata è apportata la seguente modifica ed integrazione:

a) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, è previsto un incremento del costo parametrico pari al 10%, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro.

4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non è cumulabile con l'incremento di cui al precedente comma 1, lettera *a)*».

2. All'allegato n. 4 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata è aggiunta la seguente modifica ed integrazione:

a) Dopo la lettera *h)* è inserita la seguente lettera *i)*:

i) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macrosismica e dalla distanza dall'epicentro».

3. All'allegato n. 5 tabella 7 del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00»;



b) dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente lettera:

n) «del 10% per interventi su edifici ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macrosismica e dalla distanza dall'epicentro»;

c) il primo periodo successivo all'elenco puntato letterale è sostituito dal seguente:

«Gli incrementi di cui alle lettere *j)*, *k)* ed *l)* non sono cumulabili con gli incrementi di cui al Capo I della Parte III e l'incremento per l'ubicazione disagiata del cantiere di cui alla lettera *c)* non è cumulabile con quello di cui alla lettera *n)*».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione, garantendo il tempestivo aggiornamento e la pubblicità del Testo unico.

Art. 4.

Dichiarazione di efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 27 luglio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2298

23A05623

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1027).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

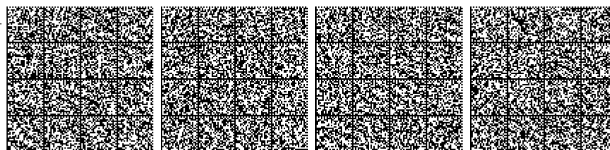
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, numeri 998 e 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023



e n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, con cui è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria di cui all'art. 20-*ter* del citato decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell'efficacia il medesimo decreto;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Vista la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 14 settembre 2023, con la quale è stata rappresentata, anche sulla base delle istanze dei territori, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle procedure di riconoscimento delle misure di immediato sostegno alla popolazione colpita dagli eventi in rassegna, di cui all'OCDPC n. 999/2023, nonché del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'OCDPC n. 992/2023 gestito dal Commissario delegato fino all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 11 agosto 2023;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018*

1. A parziale modifica dell'art. 1, comma 11, dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, i Comuni interessati inviano entro il 30 ottobre 2023 al Commissario delegato l'esito delle istruttorie delle domande di acconto pervenute entro il 30 agosto 2023.

2. A parziale modifica dell'art. 1, comma 12, della citata OCDPC n. 999/2023, il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, è prorogato al 31 dicembre 2023 e conseguentemente il termine ultimo per l'invio al Commissario delegato dell'esito delle istruttorie della medesima domanda di saldo è fissato al 31 gennaio 2024.

Art. 2.

Recupero somme non dovute

1. Qualora sia accertato dal Commissario delegato, anche per il tramite dei comuni interessati, che le somme eventualmente già corrisposte a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione, già riconosciuto ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 992/2023 fino alla data di cessazione della presente gestione emergenziale indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, ovvero a titolo di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023, non siano dovute, in tutto o in parte, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento, con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura dell'Amministrazione procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell'adozione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A05642

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 14 settembre 2023.

Nomina a soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 7/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli art. 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza



in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono definiti i criteri nonché le tipologie di intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata;

Vista l'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a subcommissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Ravvisata la necessità di affidare alla Regione Emilia-Romagna la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 in materia di concessione ed erogazione di contributi per la ricostruzione privata;

Considerato che presso la Regione Emilia-Romagna è già in uso la piattaforma informatica «Sfinge 2020», la cui manutenzione evolutiva consentirebbe di gestire i processi di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi calamitosi, soddisfacendo i requisiti di economicità, efficienza e celerità delle attività di gestione delle domande di contributo promosse dai soggetti privati, di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina soggetto attuatore

1. Al fine di assicurare la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a garantire tutte le funzionalità necessarie per consentire ai comuni di effettuare l'attività istruttoria finalizzata alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione Emilia-Romagna è nominata soggetto attuatore.

2. La piattaforma informatica di cui al comma 1 sarà sviluppata anche attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei sistemi già in uso alla regione, allo scopo di gestire efficacemente le domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive e soddisfacendo, al contempo, i requisiti di economicità, efficienza e celerità che devono caratterizzare i processi di ricostruzione.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive definite d'intesa, nell'ambito di specifiche riunioni tecniche, con il Commissario straordinario alla ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti e implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata.

Art. 2.

Caratteristiche e requisiti della piattaforma informatica

1. La piattaforma informatica centralizzata, per la cui realizzazione, sviluppo e gestione è nominato il soggetto attuatore, deve rispondere a criteri di semplicità di utilizzo e facilità di implementazione per garantire l'erogazione tempestiva dei contributi di cui all'art. 1 e dovrà consentire la gestione dell'attività istruttoria svolta dai comuni, relativa alle domande di contributo promosse dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.

2. In relazione a quanto indicato al comma 1, il soggetto attuatore deve provvedere all'adeguamento della piattaforma informatica già esistente presso la Regione Emilia-Romagna «Sfinge 2020», affinché questa, già utilizzata in precedenti contesti emergenziali, sia implementata e resa operativa entro il 15 novembre 2023. L'adeguamento di cui al precedente periodo deve consentire la presentazione in via telematica delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, l'istruttoria delle stesse da parte dei comuni, nonché, anche mediante progressive implementazioni, l'attuazione delle procedure previste nell'ambito delle ordinanze



inerenti alle fasi istruttorie e di erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La citata piattaforma dovrà consentire ai:

a) soggetti privati e alle attività economiche e produttive colpite dai danni derivanti dagli eventi calamitosi (o tecnici da essi delegati) di presentare al comune territorialmente competente la domanda di contributo, in coerenza con le relative ordinanze commissariali;

b) comuni di:

1) verificare il diritto al contributo e la completezza/regolarità della documentazione probatoria allegata alla domanda fruendo, laddove ritenuto necessario, di apposita struttura all'uopo costituita dal Commissario straordinario alla ricostruzione e composta da tecnici con adeguata *expertise* professionale;

2) trasmettere al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche;

c) al Commissario straordinario di gestire le fasi successive del procedimento.

3. La piattaforma informatica sarà il punto unificato di raccolta di tutta la documentazione informatica utilizzata, ne costituirà l'archivio ufficiale e ne verrà garantita la conservazione a norma di legge.

Art. 3.

Rendicontazione delle attività di spesa

1. Con specifico riferimento alle attività di realizzazione, sviluppo e gestione della piattaforma informatica centralizzata, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, dovrà:

a) inviare al Commissario straordinario alla ricostruzione un preventivo di spesa in ordine all'implementazione della piattaforma informatica centralizzata, ai fini di una preventiva valutazione di sostenibilità;

b) assicurare una puntuale e costante rendicontazione delle prestazioni effettuate e degli oneri di spesa sostenuti, ai fini della successiva copertura finanziaria, secondo quanto indicato al successivo art. 5.

2. In particolare, in relazione alla progettualità affidata, sarà necessario:

a) comunicare la consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, dimostrando sia lo stato di avanzamento finanziario (spesa effettivamente sostenuta ovvero da sostenere) sia lo stato di avanzamento fisico;

b) fornire giustificata, idonea ed inequivocabile documentazione rappresentativa delle spese sostenute e rendicontate, pena la non ammissibilità;

c) assicurare l'ammissibilità delle spese sostenute (oneri riferiti alla progettualità di spesa e temporalmente al periodo di attuazione della stessa, nonché comprovabili mediante titoli di spesa giustificativi e tracciabili).

Art. 4.

Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di dare celere attuazione alla presente ordinanza, in relazione alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

37, in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi;

49, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti.

2. Alle procedure adottate dal soggetto attuatore si applicano, ai sensi dell'art. 20-*octies*, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante agevolazioni procedurali relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza e relativi alla realizzazione, sviluppo e gestione della piattaforma informatica si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del medesimo decreto-legge.

Art. 6.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto attuatore, si applica quanto previsto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Commissario straordinario sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Roma, 14 settembre 2023

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2574

AVVERTENZA:

La versione integrale della predetta ordinanza sarà consultabile al link https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

23A05525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di asciminib, «Scemblix». (Determina n. 111/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

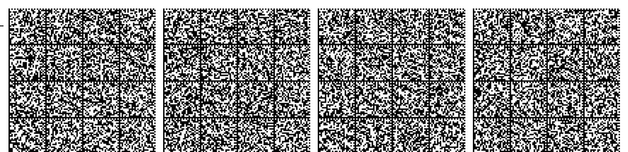
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6-8 settembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SCEMBLIX

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

SCEMBLIX

codice ATC - Principio attivo: L01EA06 Asciminib;

titolare: Novartis Europharm Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/005605/IB/0001;

GUUE 31/08/2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Scemblix» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica (LMC-CP Ph+) precedentemente trattati con due o più inibitori tirosin-chinasici (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

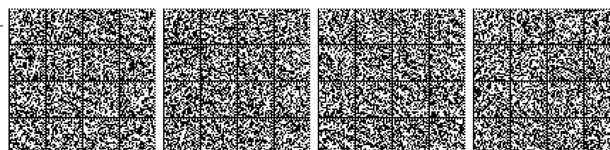
Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con leucemia.

«Scemblix» è per uso orale. Le compresse rivestite con film devono essere ingerite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere spezzate, frantumate o masticate.

Le compresse devono essere assunte per via orale senza cibo. Il consumo di cibo deve essere evitato per almeno due ore prima e un'ora dopo l'assunzione di asciminib (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1670/005 A.I.C.: 050185053 /E In base 32: 1HVJUX - 40 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PCTFE/PVC/Alu) - 180 (3 x 60) compresse (confezione multipla).



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

23A05572

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di somapacitan, «Sogroya». (Determina n. 112/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integraazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle



more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6 - 8 settembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SOGROYA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito *internet* istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

SOGROYA

Codice ATC - Principio Attivo: H01AC07 Somapacitan

Titolare: Novo Nordisk A/S

Cod. Procedura EMEA/H/C/005030/X/0006/G

GUUE 31/08/2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Sogroya» è indicato per la sostituzione dell'ormone della crescita endogeno (GH), in bambini di età pari o superiore a tre anni e negli adolescenti con ritardo della crescita dovuto a deficit dell'ormone della crescita (GHD pediatrico) e negli adulti con deficit dell'ormone della crescita (GHD nell'adulto).

Modo di somministrazione

La terapia con somapacitan deve essere avviata e monitorata da medici adeguatamente qualificati ed esperti nella diagnosi e nella gestione dei pazienti con deficit dell'ormone della crescita (ad esempio, gli endocrinologi).

Somapacitan si somministra una volta alla settimana a qualsiasi ora del giorno.

Somapacitan si inietta per via sottocutanea nell'addome, nelle cosce, nei glutei o nella parte superiore delle braccia senza la necessità di correzione della dose.

La sede di iniezione deve essere cambiata ogni settimana per prevenire la lipoatrofia localizzata.

Sogroya 5 mg/1,5 mL soluzione iniettabile in penna preriempita

La penna Sogroya 5 mg/1,5 mL (3,3 mg/mL) eroga dosi da 0,025 mg (0,0075 *mL)* a 2 mg (0,6 *mL)* con incrementi di 0,025 mg.

Sogroya 10 mg/1,5 mL soluzione iniettabile in penna preriempita

La penna Sogroya 10 mg/1,5 mL (6,7 mg/mL) eroga dosi da 0,05 mg (0,0075 *mL)* a 4 mg (0,6 *mL)* con incrementi di 0,05 mg.

Sogroya 15 mg/1,5 mL soluzione iniettabile in penna preriempita

La penna Sogroya 15 mg/1,5 mL (10 mg/mL) eroga dosi da 0,10 mg (0,01 *mL)* a 8 mg (0,8 *mL)* con incrementi di 0,10 mg.

Per le istruzioni del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1501/005 A.I.C.: 049439058 /E In base 32: 1H4SBL

15 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 1 penna preriempita

EU/1/20/1501/006 A.I.C.: 049439060 /E In base 32: 1H4SBN

15 mg / 1,5 ml - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 5 (5 x 1) penne preriempite (confezione multipla)



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ricetta accompagnata da prescrizione del centro ipostaturalismo (RRL).

23A05573

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Stelara». (Determina n. 113/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle



more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la opinione positiva del CHMP EMA del 25 maggio 2023 di approvazione della variazione EMEA/H/C/000958/II/0098/G che ha modificato la autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale «Stelara» aggiungendo le nuove confezioni EU/1/08/494/006 e EU/1/08/494/007;

Vista la istanza della azienda Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (MI), codice SIS 1445, in qualità di rappresentante locale della ditta titolare Janssen-Cilag International N.V., titolare della autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale «Stelara», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0096862-28/07/2023-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del farmaco «Stelara» (numero europeo di presentazione dalla EU/1/08/494/006-007), nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nel registro comunitario;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6-8 settembre 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nel registro comunitario della decisione della Commissione europea, relativa alla autorizzazione alla immissione in commercio di nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

STELARA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

STELARA.

Codice ATC - Principio attivo: L04AC05 ustekinumab.

Titolare: Janssen-Cilag International N.V.

Codice procedura: EMEA/H/C/000958/II/0098/G.

Indicazioni terapeutiche

Psoriasi a placche

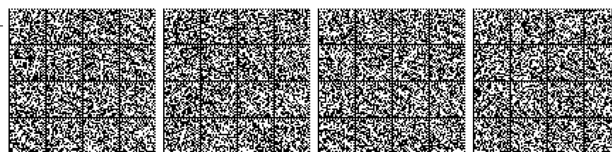
«Stelara» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA)

«Stelara», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn

«Stelara» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.



Colite ulcerosa

«Stelara» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad una terapia biologica oppure che presentano controindicazioni mediche a tali terapie (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

«Stelara» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Stelara» è indicato.

«Stelara» 45 mg e 90 mg penne preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Stelara» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Stelara» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/08/494/006 A.I.C.: 038936062 /E In base 32: 1547HY - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 ml (90 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/08/494/007 A.I.C.: 038936074 /E In base 32: 1547JB - 90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1,0 ml (90 mg/ml) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

23A05574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica del titolo relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 502/2023 del 28 luglio 2023, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivudina, «Cosopt».

In riferimento all'estratto della determina AAM/PPA n. 502/2023 del 28 luglio 2023 relativa al rinnovo del medicinale COSOPT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023, il titolo, riportato a pagina 143, deve intendersi così rettificato: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dorzolamide e timololo, "Cosopt"».

23A05586

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di valaciclovir, «Valaciclovir Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 609/2023 del 29 settembre 2023

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2), con la conseguente immissione in commercio del medicinale VALACICLOVIR SANDOZ nella confezione di seguito indicata:

confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039149190 (base 10) 15BRN6 (base 32).

Principio attivo: valaciclovir.

Codice pratica: C1B/2022/3213*bis*.

Codice di procedura europea: DK/H/0947/002/IB/052.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040, Origgio (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

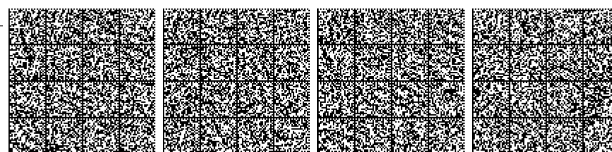
Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05587

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzidamina cloridrato, «Tantum Verde P».

Estratto determina AAM/PPA n. 617/2023 del 29 settembre 2023

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IA e di Tipo IB con la conseguente immissione in commercio del medicinale TANTUM VERDE P nelle confezioni di seguito indicate:

Tipo IB - B.II.e.1.b.1:

A.I.C. n. 028494173 - «3 mg pastiglie gusto eucalipto» 20 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32: 0V5LBX);

A.I.C. n. 028494185 - «3 mg pastiglie gusto eucalipto» 30 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32: 0V5LC9);

2 × Tipo IA - B.II.b.5.b:

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finite - aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti *(«integrity of the blister»* e *«Appearance of the packaged product»*);

Tipo IA - B.II.d.1.z:

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finite – altro (parametro *«Appearance»* alla *Shelf life*);

Tipo IA - B.II.b.3.a:

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finite - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione (*step* di confezionamento delle pastiglie all'interno del blister);

Tipo IB - B.II.e.2.d:

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finite - aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica per motivi di sicurezza o di qualità (specifica blister).

Principio attivo: benzidamina cloridrato.

Codice pratica: C1B/2023/102.

Numero procedura europea: IT/H/0103/004/IB/047/G.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., codice fiscale n. 03907010585; con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia n. 70 - 00181 Roma, Italia.

Lo *standard term* della confezione già autorizzata da 30 pastiglie per il gusto eucalipto (A.I.C. n. 028494108) viene modificato come di seguito riportato:

da: «3 mg pastiglie gusto eucalipto» 30 pastiglie senza zucchero;

a: «3 mg pastiglie gusto eucalipto» 30 pastiglie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05588

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost, «Travoprost Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 619/2023 del 29 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II, B.II.a.3.b.2 per sostituzione dell'eccipiente «acqua per preparazioni iniettabili» con l'eccipiente «acqua purificata» per il nuovo sito di fabbricazione;

Tipo IA IN, B.II.b.1.a per sostituzione del sito di confezionamento secondario;

Tipo II, B.II.b.1.z per sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito, confezionamento primario e conseguenti cambiamenti nella dimensione dei lotti;

Tipo IA IN, B.II.b.2.c.2 per sostituzione del sito di controllo e rilascio dei lotti;

Tipo IB, B.II.d.2.d per introduzione di una procedura alternativa per il controllo della sterilità del prodotto finito.

Relativamente al medicinale TRAVOPROST DOC GENERICI (A.I.C. n. 042453) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 042453011 «40 microgrammi/ml collirio soluzione» 1 flacone in PP da 2,5 ml con contagocce;

A.I.C. n. 042453023 «40 microgrammi/ml collirio soluzione» 3 flaconi in PP da 2,5 ml con contagocce.

Di seguito elencate le modifiche puntiformi agli stampati relative alla procedura in oggetto:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto;

6. Informazioni farmaceutiche;

6.1 Elenco degli eccipienti

…

o acqua depurata.

Foglio Illustrativo

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene «Travoprost DOC Generici»

…

o acqua depurata.

Produttore responsabile del rilascio lotti

…

Jadran - Galenski Laboratorij d.d. - Svilno 20 - Rijeka 51000 - Croazia.

Etichette

Confezionamento secondario - scatola in cartone

3. Elenco degli eccipienti

…

o acqua depurata.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05589

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina Sandoz».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 215 del 3 ottobre 2023

Procedura europea N. NL/H/5605/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DESMOPRESSINA SANDOZ, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale , U. Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), Italia,

Confezioni:

«60 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC-PE/AL

A.I.C. n. 050711011 (in base 10) 1JCLH3 (in base 32);

«120 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC-PE/AL

A.I.C. n. 050711023 (in base 10) 1JCLHH (in base 32);

«240 microgrammi compresse sublinguali» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC-PE/AL

A.I.C. n. 050711035 (in base 10) 1JCLHV (in base 32).

Principio attivo: Desmopressina;

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Adalvo Limited - Malta Life Sciences Park Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, SGN 3000 San Gwann, Malta;

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovskova Ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Haupt Pharma Münster GmbH - Schleebrueggenkamp 15, Uppenberg, 48159 Muenster, North Rhine-Westphalia, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate con i dosaggi da 60 e 120 mcg, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 240 mcg, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05608



MINISTERO DELL'INTERNO

Criteri di riparto della quota parte di cento milioni di euro in favore dei comuni, per l'anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.intemo.gov.it/finanza-locale, contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, corredato dell'allegato A, recante: «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l'anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», previsto dall'art. 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2023 al n. 2608.

23A05676

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifica degli allegati all'ordinanza n. 137/2023

Con ordinanza n. 146 del 26 luglio 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al numero 2302, avente ad oggetto «Modifica agli allegati A1 e A2 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022"», sono stati modificati gli allegati A1 e A2 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A05619

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-240) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

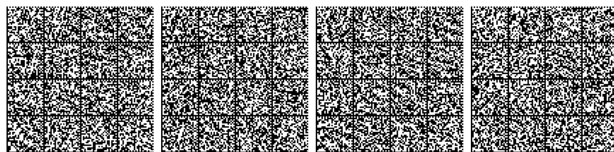
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

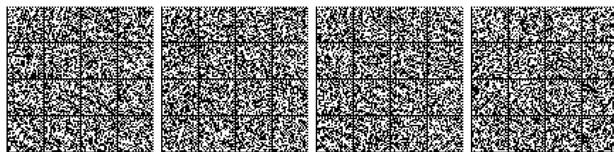
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

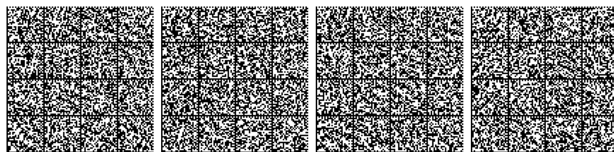
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 1,00

